

Leggi tutto in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6678>

Il direttore responsabile nel contratto giornalistico, nelle leggi e nella giurisprudenza. Responsabilità civili in solido con l'editore e gli articolisti. Responsabilità deontologiche e "qualità dell'informazione".

INDICE

PARTE I.

- 1. Premessa. La figura del direttore responsabile.**
- 2. Il direttore risponde di "omesso controllo" sul contenuto del giornale considerato unitariamente e in ogni sua parte.**
- 3. L'anomalia italiana per quanto riguarda il ruolo del direttore.**
- 4. le responsabilità deontologiche del direttore.**
- 5. Il direttore oggi con il Cnlg 2009/2013 è un dirigente.**

Appendice - Dal compilatore al gerente fino alla figura del direttore responsabile: una storia di quattro secoli. L'evoluzione dell'articolo 57 del Codice penale.

PARTE II: I poteri contrattuali del direttore.

PARTE III: Giurisprudenza minima sulla figura del direttore responsabile, dell'editore e dell'articolista.

PARTE IV. Appendice normativa.

**Nota tecnica e ricerca di Franco Abruzzo
consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia**

PARTE I.

1. PREMESSA. LA FIGURA DEL DIRETTORE RESPONSABILE. La figura del direttore responsabile è fissata in diverse leggi (n. 633/1941 sul diritto d'autore; n. 47/1948 sulla stampa; n. 69/1963 sull'ordinamento della professione di giornalista), nell'articolo 57 del Codice penale e nel Cnlg (Contratto nazionale di lavoro giornalistico), che ha forza normativa in virtù del Dpr 153/1961.

La legge sulla stampa del 1948 si limita a enunciare che *"ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile"* (art. 3), mentre l'articolo 5, in sede di registrazione della testata, richiede il deposito nella cancelleria del tribunale di *"un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale"*. L'articolo 46 della legge professionale 69/1963 prescrive tale adempimento. Può rivestire il ruolo di direttore responsabile anche il pubblicitario in base alla sentenza 98/1968 della Corte

costituzionale, la quale, "modificando" l'articolo 46 della legge 69/1963, ha ridotto il monopolio dei giornalisti professionisti sulla base delle comuni regole deontologiche.

Direttore responsabile può essere il cittadino italiano (come richiesto dall' art. 3 della legge 47/1948) e anche il cittadino comunitario (che l'art. 9 della legge 52/96 ha equiparato al cittadino italiano ai fini degli art. 3 e 4 della legge 47/1948).

I cittadini extracomunitari, invece, non possono assumere la direzione responsabile di un periodico. La Corte costituzionale ha respinto la questione sollevata al riguardo dal Tribunale civile di Milano in merito a una domanda presentata in cancelleria da un cittadino egiziano: *"È manifestamente inammissibile, per difetto di legittimazione del rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, "nella parte in cui limita ai soli cittadini comunitari la possibilità di ricoprire la carica di direttore responsabile di un periodico", sollevata, in relazione agli artt. 2, 3 e 21 Cost., nel corso di un procedimento per l'iscrizione di un periodico nel registro della stampa, ai sensi dell'art. 5 della suddetta legge n. 47 del 1948. Infatti, come già osservato dalla Corte nella sentenza n. 96 del 1976, il procedimento previsto dall'art. 5 della legge n. 47 del 1948 ha natura amministrativa. Non ricorre, pertanto, la condizione richiesta dagli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, e cioè che la questione incidentale di legittimità costituzionale sia sollevata nel corso di un giudizio"* (Corte cost., 29-04-2005, n. 170).

Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile (art. 3 l. 47/1948).

Afferma l'articolo 46 della legge 69/1963: *"Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34, devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47. Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico".* Nell'articolo 34 si legge: *"La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari".* La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968 n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177), ha dichiarato *"la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti"*.

L'articolo 47 della legge professionale è dedicato alla *"direzione affidata a persone non iscritte nell'albo"*: *"La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti. Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono*

subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'art. 35 della presente legge). Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo". La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968 n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177), ha dichiarato, "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti". La Corte costituzionale in sostanza ha detto che quotidiani e periodici possono essere diretti, in maniera indifferente, da professionisti e pubblicisti, e che un professionista può essere anche "vice" di un pubblicista o di persona iscritta provvisoriamente all'Albo per assumere la guida di un giornale organo di un partito o di un movimento politico.

L'articolo 4 della legge 47/1948 inquadra la figura del proprietario del giornale o del periodico:

"Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante. I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario". L'art. 9 della legge 6 febbraio 1996 n. 52 ha equiparato i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani agli effetti degli articoli. 3 e 4 della legge sulla stampa. I cittadini comunitari, quindi, possono in Italia rivestire il ruolo di direttore e di proprietario delle testate. L'editore, invece, è colui che assume il rischio della creazione e della vendita del prodotto stampato: è la "persona che esercita l'impresa giornalistica". Il proprietario (che può essere soggetto diverso dall'editore o dallo stampatore) è colui che ha la titolarità, è cioè il padrone di quel bene materiale che è la testata giornalistica, che può quindi essere affittata a terzi o data in concessione. Può essere anche un cittadino comunitario (art. 9 della legge n. 52/1996). Dice l'art. 5 della legge sulla stampa: "Per la registrazione (della testata) occorre che sia depositata nella cancelleria una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione". Il proprietario è in genere anche editore. Nel caso della 'Gazzetta dello Sport', ad esempio, il proprietario (gli eredi del conte Alberto Bonacossa) ha affittato la testata alla società Rcs.

Il meccanismo formato dagli articoli 3 e 5 della legge n. 47/1948 e dall'articolo 46 della legge n. 69/1963 (sull'ordinamento della professione di giornalista) è stato dichiarato legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98/1968.

L'articolo 28 della legge 69/1963 precisa che "All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici. Quando si controversa sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su

*ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine". La norma, ammettendo che riviste tecniche, professionali o scientifiche possano essere realizzate tramite personale non giornalistico, evidentemente parte dal presupposto che in tali riviste non si svolga attività giornalistica in senso stretto. Un aiuto interpretativo viene da Aldo Lojodice, Alberto Brighina e Giuseppe Corasaniti, **Editoria e Stampa**, Volume XV (Tomo primo, pagg. 505), in "Trattato di diritto amministrativo" diretto da Giuseppe Santaniello (Cedam, Padova 1990). Un paragrafo (6.8, pagg. 328-329) dell'opera è dedicato ai "direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico": "La fissazione dei criteri di massima per l'identificazione degli elementi idonei a qualificare il "carattere" di dette pubblicazioni non sembra poter prescindere dalla ricorrenza di un duplice ordine di presupposti: alcuni di carattere obiettivo, consistenti nel contenuto esclusivamente attinente ad una scienza, tecnica o professione; altri di destinazione, consistenti nell'esclusiva diffusione del periodico tra gli operatori di quella particolare scienza, arte o professione di cui tratta il periodico stesso. In mancanza anche di uno di tali presupposti la pubblicazione non può considerarsi annoverabile tra quelle previste dall'articolo 28 citato; ciò si verifica ad esempio per le pubblicazioni che, pur avendo un contenuto tecnico, si rivolgano a un pubblico indistinto di persone, assumendo così carattere divulgativo e palesandosi come mezzo di comunicazione di idee, opinioni e conoscenze tra gli "operatori" e il pubblico dei "non operatori"".*

La legge sulla stampa pone due obblighi al direttore: **1)** è tenuto a fare inserire gratuitamente nel giornale le rettifiche contenute entro il limite di trenta righe (art. 8); **2)** è tenuto a far inserire gratuitamente nel giornale anche le sentenze quando il giudice "pronuncia condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico" (art. 9).

Il giornale è opera collettiva dell'ingegno di cui il direttore è autore: questo principio è affermato dall'articolo 7 della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore. Il ruolo del direttore è "spiegato", però, dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico (Cnlg). Dice l'articolo 6 del Cnlg:

La nomina del direttore di quotidiani, periodici, agenzie di informazioni per la stampa e/o unità organizzative redazionali di cui all'art.4 del presente contratto è comunicata dall'editore al comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 24 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica.

Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e direttore, tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme sull'ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto. Questi accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all'organizzazione ed allo sviluppo dei quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazioni per la stampa e delle unità organizzative redazionali sono integralmente comunicati dall'editore al rispettivo corpo redazionale tramite i relativi comitati o fiduciari di redazione, contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore.

Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all'assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma precedente ed il programma politico-editoriale concordato con l'editore.

È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.

Tenute presenti le norme dell'art.34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della

testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art.7.

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, le facoltà e le competenze del Direttore, Condirettore e del Vicedirettore, in quanto figure apicali appartenenti alla categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile, si esplicano nell'area direzionale nel contesto di un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale nel rispetto delle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69 su "Ordinamento della professione giornalistica".

2. IL DIRETTORE RISPONDE DI "OMESSO CONTROLLO" SUL CONTENUTO DEL GIORNALE CONSIDERATO UNITARIAMENTE E IN OGNI SUA PARTE.

In base al Codice penale (articolo 57), il direttore risponde di "omesso controllo" quando non impedisce che *"con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati"* (e se viene condannato in sede penale, il direttore risponde civilmente con l'autore dell'articolo incriminato e in solido con il proprietario della pubblicazione e con l'editore, in base all'articolo 11 della legge sulla stampa).

L'articolo 57 (letto in maniera coordinata con l'articolo 7 della legge 633/1941 e con l'articolo 6 del Cnlg), quindi, dà al direttore il potere di controllare articoli, rubrica delle lettere, inserzioni e testi pubblicitari. L'ultima parola spetta sempre al direttore responsabile.

Secondo la Suprema Corte (Cass. pen. Sez. V, 02-12-2004, n. 46786) *"deve esserci coincidenza tra la funzione di direttore o vice-direttore responsabile e la posizione di garanzia"*. Il direttore deve organizzare il giornale in modo che non rimanga escluso il suo diretto controllo anche *"sul contenuto delle edizioni regionali, ... non essendovi la possibilità di delegare tale potere-dovere di controllo"*. La Corte costituzionale (C. cost, 24 novembre 1982, n. 198) è stata investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 47/1948 e dell'art. 57 Cp proprio con riferimento ai direttori di grandi periodici, per l'asserita disparità di trattamento dell'azienda giornalistica rispetto alle *"altre aziende di diversa natura presso le quali è consentita la ripartizione dei poteri e delle rispettive responsabilità"*, e ha ritenuto che l'identificazione del responsabile nel solo direttore del giornale trovi giustificazione nel fatto che egli, per la sua funzione, più degli altri è in grado di seguire l'attività del giornale. Pertanto secondo la Corte costituzionale rispondono a un criterio razionale, che giustifica la diversità di trattamento rispetto ai dirigenti di altre aziende, *"le disposizioni suddette che attribuiscono al solo direttore la responsabilità del controllo sul contenuto del giornale"*. *"A norma dell'art. 3 della legge n. 47/1948 sulla stampa 'ogni giornale (o altro periodico) deve avere un direttore responsabile' (o vice direttore responsabile nelle ipotesi di cui ai commi 4° e 5° del citato art. 3): si desume dal significato complessivo della disposizione, in cui l'articolo indeterminato (un) ha anche un valore numerale, che il direttore indicato a norma dell'art. 5 della stessa legge come responsabile, risponde del mancato controllo del contenuto del giornale considerato unitariamente e in ogni sua parte; pertanto nessuna rilevanza riveste ai fini di tale reato il conferimento interno di una parziale autonomia ad un condirettore relativamente ad una determinata rubrica e, tanto meno, un'inammissibile delega del potere-dovere di controllo"* (Cass. pen., 11/04/1986).

Il direttore è il punto di riferimento professionale e anche morale per i giornalisti della sua testata. Un giornale (on-line, cartaceo, televisivo oppure radiofonico) senza

direttore responsabile è come una nave senza nocchiero. *“Il direttore responsabile è una figura centrale del diritto penale della stampa ed è il destinatario dello specifico precetto del controllo sulla qualità del prodotto compreso nella sfera della sua competenza giornalistica, con la conseguenza che è responsabile della fattispecie di cui all'art. 57 c.p. anche se sull'articolo diffamatorio è apposta la firma dell'autore. Ne consegue che è tenuto al risarcimento del danno se l'articolo pubblicato, nell'informare di un incipiente dibattimento penale, si discosti da un'asettica riproduzione del comportamento del pubblico ministero e delle di lui valutazioni tecniche (nella specie, la complessiva valutazione della pubblicazione portava ad una impressione di malevola determinazione nell'additare l'imputato come colpevole prima del giudizio, risultando l'articolo pervaso da vana magniloquenza più che da valutazione critica dei fatti - questi rappresentati come grossolana ruperia ed invece contestati come l'effetto di comportamento di banchiere/tesoriere non rispettoso di regole e patti con l'amministrazione pubblica della sanità - ed il relativo tono spropositatamente trionfalistico ed in contrasto con il tecnicismo dell'imputazione, a fronte di un contenuto non tale da fornire al lettore seri spunti per la cognizione della vicenda giudiziaria)”* (App. Napoli Sez. I, 17-01-2007; S.R. e altri c. G.A.F.; FONTI Massima redazionale, 2007).

3. L'ANOMALIA ITALIANA PER QUANTO RIGUARDA IL RUOLO DEL DIRETTORE.

Dall'insieme delle norme citate e alla lettura degli articoli 6 e 44 (ultimo comma) del Contratto emerge l'anomalia italiana per quanto riguarda il ruolo del direttore: gli organi societari editoriali, contrariamente a quello che avviene negli altri Paesi occidentali, non possono mettere il dito nella struttura della redazione e nella fattura del giornale una volta concordati con il direttore linea politica, organizzazione e sviluppo del giornale. L'articolo 21 (II comma) della Costituzione limita le possibilità di intervento dell'editore: *“La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”*. *“Gli accordi editore-direttore devono essere “tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme dell'ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal contratto”*. Va sottolineato che l'autonomia della professione, in base all'articolo 1 del Cmlg, coincide con il puntuale rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 2 della legge professionale. Negli accordi editore-direttore evidentemente non possono essere contenute clausole in contrasto con tali principi e con i principi fissati negli articoli 3 (che vieta le discriminazioni) e 21 (II comma) della Costituzione secondo il quale *“la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”*. L'articolo 41 (che sancisce la libertà dell'impresa e, quindi, dell'impresa editoriale) cede il passo di fronte a valori costituzionali di maggiore peso e rango (art. 21, II comma, della Cost.).

4. LE RESPONSABILITA' DEONTOLOGICHE DEL DIRETTORE. Nell'ambito del contratto, ad esempio, gli editori hanno assunto l'impegno (articolo 44) a tenere separati chiaramente informazione e messaggi pubblicitari e ciò *“allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione”*. **I direttori, con la stesura dell'articolo 44 del contratto risalente al 1988, “nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 6 sono garanti della correttezza e della qualità dell'informazione anche per quanto attiene il rapporto tra testo e pubblicità”**.

Il direttore in conclusione attua la linea politica concordata con l'editore, garantisce l'autonomia della testata e dei redattori (art. 6 Cnlg) e anche la qualità dell'informazione (art. 44 Cnlg). L'art. 8 del Cnlg attribuisce al direttore il potere di autorizzare, d'accordo con l'editore, le deroghe al patto di esclusiva. L'art. 9 prevede che il direttore esprima il suo parere per l'eventuale cessione di articoli non pubblicati, cessione che avviene con

il consenso dell'editore, e prevede anche che "gli articoli che, a giudizio del direttore nell'ambito delle sue prerogative, rivestono particolare importanza sono normalmente pubblicati con la firma dell'autore". Il parere del direttore è pure richiesto dall'Allegato N in tema di trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. L'art. 42 prevede la partecipazione del direttore alle trattative per la definizione dei piani relativi ai sistemi elettronici editoriali. L'art. 43 attribuisce al direttore il potere di decisione in merito all'utilizzazione del materiale reso disponibile dalle sinergie editoriali.

Secondo l'articolo 2 della legge n. 69/1963 la stessa libertà di informazione "è *limitata dall'osservanza delle norme dettate a tutela della personalità altrui*". Conseguentemente il direttore non può ignorare le norme poste a salvaguardia dei minori e dei soggetti deboli nonché le norme elaborate dal legislatore a tutela dei consumatori (e dei lettori) e soprattutto il principio che "**la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta**" (articolo 1, punto 2, Dlgs 145/2007). Incalza l'articolo 23 del Dlgs 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), che ha sostituito sul punto il Dlgs 74/1992: "*La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione*". "*La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione*" afferma l'articolo 8 della legge 223/1990 ("legge Mammi"). Gli articoli 2 e 48 della legge professionale 69/1963 impegnano i giornalisti (a prescindere dalle qualifiche) ad essere e ad apparire corretti, a non ingannare il pubblico, ad essere leali. "*Costituisce illecito disciplinare, in quanto contrario al prescritto dovere di lealtà nell'informazione, il comportamento del direttore responsabile di un periodico, che avalli la pubblicazione di una copertina e di articoli dotati di contenuto pubblicitario non chiaramente differenziato rispetto al dato informativo*" (Trib. Mi 11/2/1999). "*E' dovere del direttore di un giornale o di un periodico evitare che prodotti reclamizzati vengano confusi con quanto, nella stessa pagina, è argomento redazionale. Il direttore di un giornale deve evitare la commistione informazione/pubblicità in base alla legge e al contratto collettivo*" (Cassazione Sezione Terza Civile n. 22535 del 20 ottobre 2006)..

Con la sentenza n. 17989/2007, il Tribunale di Milano (facendo propria una delibera dell'Ordine dei Giornalisti di Milano) ha confermato la legittimità della sanzione inflitta a un direttore responsabile per illecito disciplinare commesso da un "non giornalista" in quanto, se è vero che "*anche i non iscritti all'albo hanno libertà di scrivere,non per questo il direttore resta esente da responsabilità*". La circostanza che l'ordinamento preveda il "direttore responsabile" come figura necessaria serve anche a evitare che possa esistere una pubblicazione senza giornalisti iscritti all'Albo nella quale siano presenti fatti deontologicamente impuniti perché non perseguibili. Un direttore non può affidare il ruolo delicato del cronista ("storico dell'istante" secondo Umberto Eco) a chi non ha superato l'esame di stato e non ha pertanto acquisito lo status di giornalista professionista. L'utilizzazione di personale non qualificato e non preparato costituisce un rischio per il direttore sia in sede penale o civile sia in sede disciplinare.

Editore e direttore esprimono posizioni divergenti nell'impresa editoriale. L'editore (che è quasi sempre il proprietario della testata) rischia i capitali, gestisce l'azienda mirando naturalmente al profitto, sceglie il mercato e la linea politica del giornale, nomina il direttore. Il direttore, invece, si pone come punto di collegamento tra editore e redattori e come garante della gestione della linea politica fissata dall'editore. Ciò non toglie,

tuttavia, che il diritto dell'editore di licenziare il direttore rimanga, comunque e sempre, subordinato alle condizioni poste dalle norme comuni sul licenziamento individuale.

5. IL DIRETTORE E' UN DIRIGENTE DICE IL NUOVO CNLG 2009-2013. Con il contratto 2009-2013 è cambiata la figura giuridica del direttore: oggi è un dirigente dell'azienda. Dice l'ultimo comma dell'articolo 6 del Cnlg: *“Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, le facoltà e le competenze del Direttore, Condirettore e del Vicedirettore, in quanto figure apicali appartenenti alla categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile, si esplicano nell'area direzionale nel contesto di un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale nel rispetto delle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69 su “Ordinamento della professione giornalistica”.* L'articolo 3 precisa: *“Con riferimento alle vigenti disposizioni di legge e nel contesto di quanto disposto dall'art.6 del presente contratto, la stipula di contratti a termine con direttori, condirettori e vicedirettori, non può essere di durata superiore a 5 ann”.* In caso di licenziamento al direttore, condirettore e vicedirettore spettano 25 stipendi. Dice al riguardo l'articolo 27 del Cnlg: *“Per l'elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale che si esplica nell'ambito dell'area direzionale, il rapporto di lavoro intercorrente con il direttore, condirettore e vicedirettore, in quanto figure apicali regolate dall'art. 6, può essere risolto dall'azienda anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo. In tal caso verrà corrisposto un indennizzo fino a un massimo di 12 mesi di retribuzione in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso (12 mesi di retribuzione, ndr) di cui alla lettera a)”.*

In precedenza il direttore, titolare di un rapporto di lavoro al pari del redattore o del redattore capo (ma assunto con contratto a termine), non era considerato un dirigente né era equiparabile a un dirigente dell'azienda editoriale in quanto, come creatore dell'opera collettiva dell'ingegno che è il giornale, deteneva alcuni poteri *“che concorrono a creare una figura di prestatore d'opera dai tratti fisionomici assolutamente peculiari, che si stacca dalla figura del dirigente d'azienda proprio perché non compie un'opera sostitutiva dell'editore”* (Tribunale di Venezia, 28 luglio 1974, in Vittoriana Megna, Il direttore di giornale, Problemi dell'informazione n. 1, gennaio-marzo 1991). Questo orientamento, però, è stato superato dai supremi giudici (Corte di Cassazione, sezione Lavoro, 9/7/2001, n. 9307), che consigliavano la valutazione caso per caso: *“In mancanza di una previsione del Contratto Collettivo dei Giornalisti, che disciplini specificamente il rapporto dirigenziale, la coincidenza della figura del direttore responsabile con quella di dirigente va accertata di volta in volta in relazione alle mansioni in concreto svolte. Sicché è dirigente, ai sensi dell'art. 2095 cod. civ., il direttore di testata la cui attività è caratterizzata da autonomia e discrezionalità delle decisioni e dall'assenza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda o di un suo ramo autonomo. Applicando tali principi, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto di natura dirigenziale l'attività svolta da un Direttore responsabile di un periodico a diffusione nazionale, ritenendo rilevante a tal fine che dipendessero interamente da lui la qualità e i risultati del prodotto editoriale, la direzione di una redazione composta da circa quindici persone, la scelta dei collaboratori esterni e del personale da assumere e la non subordinazione gerarchica all'editore; essendo di contro irrilevante che, in sede d'assunzione, l'editore si fosse riservato il controllo dell'indirizzo politico e della linea editoriale della testata,*

appartenendo pur sempre al datore di lavoro il potere di emanare direttive programmatiche di indirizzo ed orientamento aziendale”.

La Corte Costituzionale (sentenze n. 98/1968 e n. 2/1971) si è pronunciata sui motivi che hanno portato il legislatore a statuire che il direttore responsabile debba essere iscritto all'Albo professionale: *“Le ragioni che rendono costituzionalmente legittimo l'obbligo di iscrizione nell'Albo dei giornalisti, per i direttori o vicedirettori responsabili, vanno ricercate nella esigenza di rendere così possibile la vigilanza sulle attività svolte dai predetti da parte dell'Ordine”.* Il dovere di vigilanza dell'Ordine copre anche, per gli stessi motivi, l'attività del direttore iscritto all'elenco speciale.

APPENDICE

Dal compilatore al gerente fino alla figura del direttore responsabile: una storia di quattro secoli. L'evoluzione dell'articolo 57 del Codice penale.

I giornali del '600-'700 non avevano un direttore, ma un compilatore, che era generalmente un letterato o un prelado. Una legge francese del 1828 creò la figura del “gerente”, il quale *“avrebbe dovuto sorvegliare e dirigere personalmente la redazione del giornale o di scritto periodico”.*

L'art. 37 dell'Editto Albertino (1848) imponeva a ogni giornale un “gerente responsabile”. Il gerente era una “testa di legno”, che, in cambio di una retribuzione minima, si assumeva il rischio di addossarsi la responsabilità penale di tutto quello che veniva pubblicato.. Il gerente rispondeva degli articoli, noto o ignoto che ne fosse l'autore. Se l'autore era noto, il gerente ne era comunque complice.

Con un regio decreto del 1923 (entrato in vigore solo il 10 luglio 1924 con il n. 1081), il Governo Mussolini stabilì che il gerente doveva “essere il direttore o uno dei principali redattori ordinari del giornale” e che doveva “ottenere il riconoscimento del Prefetto della provincia dove il giornale veniva stampato”. Il gerente non poteva essere estraneo alla confezione del giornale o del periodico. Il prefetto aveva il potere di vita e di morte sul giornale. Con la legge 2307/1925 nasce la figura del “direttore responsabile”, che sostituisce il gerente responsabile. Benito Mussolini, giornalista e già gerente responsabile prima del settimanale “Lotta di classe”, poi dell'Avanti e, quindi, del “Popolo d'Italia”, controllava i giornali controllando i direttori, i quali erano affidati, in base alle leggi del 1924 e del 1925, alle “cure” dei Prefetti e dei Procuratori generali del Re presso le Corti d'Appello. Il direttore doveva essere iscritto obbligatoriamente nell'Albo dei giornalisti e doveva, a partire dal 1926, “ottenere il riconoscimento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello” (il quale chiedeva informazioni sul suo conto al Prefetto).

Il Codice penale del 1930 qualificò il direttore come “capo dell'azienda giornalistica”. Nella sua formulazione originaria, l'art. 57 Cp, con riferimento alla stampa periodica, poneva in capo al direttore del giornale una responsabilità per il reato commesso a mezzo stampa, per il solo fatto di ricoprire quel ruolo ed a prescindere dalla responsabilità dell'autore della pubblicazione. Si trattava, senz'altro, di una ipotesi di responsabilità oggettiva o, più precisamente, di posizione, contrastante, per ciò stesso, con il principio di personalità ex art. 27, comma I, della Costituzione.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione si pose, perciò, il problema della sopravvivenza dell'istituto e della sua compatibilità con il dettato costituzionale. La questione di legittimità fu, infatti, portata innanzi alla Corte costituzionale che, tuttavia, con una sentenza interpretativa di rigetto (n. 3 del 26 giugno 1956) salvò la norma. Il giudice delle leggi offrì una interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, volendo leggere in esso una ipotesi di culpa in vigilando e, quindi, di responsabilità per

fatto proprio colposo. Si trattava, tuttavia, di una tipica "sentenza-monito", dove la Corte, pur dichiarando infondata la questione, auspicava un tempestivo intervento riformatore da parte del legislatore, volto a porre fine ad ogni querelle interpretativa. Intervento che si fece attendere due anni: con la legge 127 del 4 marzo 1958, l'articolo 57 fu completamente riformulato. Il testo dell'art. 57 tuttora vigente dispone che il direttore o il vice-direttore responsabile del periodico, che ometta di esercitare il controllo necessario ad impedire che siano commessi reati attraverso la pubblicazione, è responsabile a titolo di colpa, qualora un reato sia commesso: *“Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”*. Le norme predette valgono “fuori dai casi di concorso”. Vi è concorso nel reato quando il direttore ha approvato personalmente l'articolo ritenuto diffamatorio. Si potrà “logicamente” parlare di concorso e non di semplice “omesso controllo” quando un articolo ritenuto diffamatorio viene collocato in prima pagina (si reputa che il direttore controlli direttamente almeno la prima pagina).

Il nuovo articolo 57 ha superato diverse volte il vaglio della Corte costituzionale. La stessa Corte, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 42 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.; con sentenza 19-22 ottobre 1982, n. 168 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1982, n. 297), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost. e con sentenza 18-24 novembre 1982, n. 198 (Gazz. Uff. 1 dicembre 1982, n. 331), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.; b) non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Procedure di insediamento del nuovo direttore

La nomina del direttore di un quotidiano, periodico o agenzia di informazioni per la stampa è comunicata, dice l'art. 6 del Contratto, dall'editore al Comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 48 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica. Le facoltà del direttore sono determinate da accordi stipulati con l'editore. Tali accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all'organizzazione e allo sviluppo del giornale sono integralmente comunicati dall'editore al corpo redazionale tramite il Cdr, contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore. Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all'assemblea dei redattori gli accordi di cui sopra. Il voto dei redattori sul direttore non è vincolante (per l'editore).

Il direttore può essere difeso dal Cdr?

Sì, quando il confronto Cdr-Editore riguarda la difesa dell'autonomia della testata, fondamentale sia per il direttore sia per la redazione. Il direttore, infatti, in base all'art. 6 del Contratto, è il garante dell'autonomia della testata e quindi dei giornalisti che ne sono redattori.

Il dovere di lealtà del direttore verso il Cdr in una sentenza della Cassazione

“Costituisce illecito disciplinare, in quanto contrario al dovere di lealtà e buona fede, il comportamento di un direttore di giornale che, nel proporre al comitato di redazione un comunicato congiunto, comportante un implicito attestato di solidarietà nei suoi confronti in relazione a voci di suo coinvolgimento in situazioni sconvenienti, ometta di riferire circostanze, che dovevano rappresentarsi almeno a livello di dubbio, idonee ad influire sulle determinazioni dei componenti il comitato medesimo” (Cass. civ., sez. I, 23 dicembre 1997, n. 13009; Rivista: Foro It., 1998, I, 427).

Il direttore di un giornale italiano può essere anche un cittadino comunitario

L'articolo 9 della legge 6 febbraio numero 52, legge comunitaria 1994, riconosce che i cittadini comunitari sono equiparati ai cittadini italiani agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge sulla stampa numero 47 del 1948: i cittadini comunitari possono, quindi, assumere in Italia la veste giuridica di editori o di direttori responsabili di quotidiani e periodici. L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990 numero 428, legge comunitaria 1990, stabilisce che i cittadini degli stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti dell'Albo. I cittadini comunitari possono sostenere il nostro esame di Stato (nella loro lingua) per diventare giornalisti professionisti. Il Dpr n. 384/1993 ha modificato l'esame di Stato nel senso che può essere sostenuto in una delle lingue dei Paesi della Ue.

Cassazione: l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico deriva sia dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione

Il mero conferimento dell'incarico di direttore responsabile di un periodico, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la relativa indicazione dello stesso nel periodico, non comporta, di per sé, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato che sussiste ove, sulla base delle modalità effettive di esecuzione della prestazione, sia accertato, oltre allo svolgimento di una attività pubblicistica, ancorché episodica, e alla assunzione delle responsabilità esterne derivanti dalla legge, il continuativo esercizio delle responsabilità interne derivanti dalla preposizione, circa gli orientamenti e gli specifici contenuti del quotidiano o periodico, anche se all'opera redazionale si provveda in collettivo, con gli altri collaboratori interni della testata; è, invece, irrilevante il contenimento della soggezione del direttore al potere direttivo della proprietà editoriale, nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione. (Rigetta, App. Napoli, 31/07/2006) (Cass. civ. Sez. lavoro, 25-11-2010, n. 23925)

.....

PARTE II

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO (CNLG)

Articolo 6 (POTERI DEL DIRETTORE)

La nomina del direttore di quotidiani, periodici, agenzie di informazioni per la stampa e/o unità organizzative redazionali di cui all'art.4 del presente contratto è comunicata dall'editore al

comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 24 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica.

Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e direttore, tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme sull'ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto. Questi accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all'organizzazione ed allo sviluppo dei quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazioni per la stampa e delle unità organizzative redazionali sono integralmente comunicati dall'editore al rispettivo corpo redazionale tramite i relativi comitati o fiduciari di redazione, contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore.

Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all'assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma precedente ed il programma politico-editoriale concordato con l'editore.

È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.

Tenute presenti le norme dell'art.34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art.7.

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, le facoltà e le competenze del Direttore, Condirettore e del Vicedirettore, in quanto figure apicali appartenenti alla categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile, si esplicano nell'area direzionale nel contesto di un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale nel rispetto delle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69 su "Ordinamento della professione giornalistica".

commento

Le parti collettive hanno attribuito al direttore (la cui presenza in una testata è imposta dall'art. 2 L.47/48) **(1)** il ruolo, insieme importante e peculiare, di tramite tra l'editore e i giornalisti. L'esigenza che questo ruolo tende a soddisfare deriva dalla posizione, pure peculiare, che ogni giornalista riveste all'interno della redazione di un giornale: infatti, da un lato egli è dotato di un'ampia autonomia, che deriva dal fatto di essere iscritto ad un Ordine professionale, nonché di esercitare – attraverso la sua professione – rilevanti diritti, anche di rango costituzionale, quale la libertà di cronaca e di pensiero. Al contempo, peraltro, il giornalista è parte di un rapporto di lavoro subordinato e, in quanto tale, è gerarchicamente subordinato, appunto, all'editore. Il contrasto è tanto più accentuato se si pensa che gli interessi delle due parti del rapporto non sempre sono coincidenti: l'editore ha anche interessi di tipo economico, che potrebbero contrastare con l'attività di libera e veritiera informazione svolta dal giornalista. Per cercare di sanare contrasti come quelli appena descritti, le parti collettive hanno dunque attribuito al direttore il ruolo di garante della libertà e dell'autonomia del giornalista, o comunque di tramite tra questo e l'editore. In questa chiave deve essere letta la parte dell'art. 6 che disciplina i poteri del direttore: non è un caso che quest'ultimo abbia il potere di proporre le assunzioni dei giornalisti e il loro licenziamento **(2)** per motivi tecnico – professionali **(3)**; neppure è un caso che egli abbia la competenza – definita dalla norma *specificata* ed

esclusiva – di impartire le direttive politiche e tecnico – professionali del lavoro redazionale, di stabilire le mansioni di ogni giornalista, di adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, di fornire le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e di stabilire gli orari.

Il contratto collettivo attribuisce altri poteri al direttore, individuati in altre norme del contratto. Tuttavia, prima di indicare gli altri poteri sanciti da norme diverse da quella di cui si parla, conviene subito sottolineare che quanto disposto dall'art. 6 è già sufficiente a fare del direttore – come si anticipava – il garante della autonomia del giornalista: per esempio, il fatto che quest'ultimo non possa essere né assunto né licenziato se non su proposta del direttore; il fatto che il giornalista soggiaccia alle direttive politiche e tecnico – professionali del direttore fanno capire che ogni componente della redazione ha in realtà un ruolo di inferiorità gerarchica nei confronti di un altro componente dello stesso Ordine professionale, come tale tenuto al rispetto dei medesimi obblighi di verità e correttezza dell'informazione; al contrario, il giornalista non potrà essere sottoposto al giudizio di personale – per così dire – amministrativo, le cui decisioni sono ovviamente finalizzate a perseguire gli interessi d'impresa dell'editore.

Per questo motivo, al direttore è garantito il potere di sovrintendere all'autonomia della testata, proprio per evitare che ingerenze di tipo non giornalistico inquinino il libero svolgimento dell'attività da parte dei componenti la redazione. Tutto questo, naturalmente, non vuol dire che il giornalista sia del tutto indifferente al potere *amministrativo* dell'editore; ciò però significa – e non è poco – che ogni decisione dell'editore nei confronti dei membri della redazione deve passare attraverso il direttore e, per sortire effetti, deve trovare il suo avallo: ogni decisione di tipo imprenditoriale può essere realizzata solo a condizione che sia contemporaneamente conforme agli interessi insiti nel libero svolgimento dell'informazione, e a garantire che ciò avvenga sovrintende il direttore.

Come si diceva, i poteri del direttore nei confronti dei membri della redazione (che costituiscono al contempo la garanzia della loro indipendenza) sono indicati anche da norme diverse. Per esempio, l'art. 8 attribuisce al direttore il potere di autorizzare, d'accordo con l'editore, le deroghe al patto di esclusiva; l'art. 9 prevede che il direttore esprima il suo parere per l'eventuale cessione di articoli non pubblicati; l'art. 42 prevede la partecipazione del direttore alle trattative per la definizione dei piani relativi ai sistemi elettronici editoriali; infine l'art. 43 attribuisce al direttore il potere di decisione in merito all'utilizzazione del materiale reso disponibile dalle sinergie editoriali. I poteri garantiti dall'art. 6 e dalle altre norme sopra citate trovano naturalmente alcune compensazioni. Non ci

si riferisce solo alle circostanze che il direttore, e non l'editore, è il responsabile penale – ai sensi dell'art. 57 c.p. – per l'omesso controllo sul contenuto del periodico (4) e che egli – ai sensi dell'art. 8 L. 47/48 – è il soggetto obbligato alla pubblicazione delle rettifiche.

Queste attribuzioni non sono altro che le responsabilità conseguenti al ruolo di garante svolto dal direttore. Piuttosto, le compensazioni più importanti al potere del direttore sono disciplinate dall'art. 6 e consistono in una sorta di consenso preventivo formulato dal corpo redazionale e dal suo organismo rappresentativo. Infatti, la norma dispone che il CdR o il fiduciario di testata deve essere informato della nomina del direttore di quotidiani, di periodici, di agenzie di informazioni per la stampa e di unità organizzative redazionali di cui all'art. 4 CNLG. L'informazione in questione deve essere preventiva di almeno 24 ore e deve essere resa con priorità rispetto a qualsiasi altra comunicazione a terzi. Inoltre, il CdR o il fiduciario hanno il diritto di conoscere, nella loro interezza, gli accordi raggiunti tra editore e direttore in ordine alle facoltà di cui quest'ultimo potrà avvalersi.

Queste informazioni preventive hanno un evidente carattere preparatorio dell'assemblea dei redattori, nel corso della quale il direttore, quale primo atto del suo insediamento, illustra gli accordi di cui si è appena detto, nonché il programma politico – editoriale concordato con l'editore.

L'insieme di questa articolata procedura informativa è evidentemente finalizzata a consentire alla redazione di esprimere il proprio parere in ordine alla scelta del nuovo direttore. Naturalmente, il parere della redazione non è vincolante: da questo punto di vista, l'editore assolve ai propri

obblighi semplicemente rendendo le informazioni previste dalla norma, pena – evidentemente – la configurabilità di un comportamento antisindacale sanzionabile ex art. 28 .L..

Tuttavia, per quanto non vincolante, il parere della redazione ha pur sempre un peso, giacché l'editore deve sapere che se il direttore è stato *sfiduciato* dalla redazione, egli non potrà svolgere il proprio compito con il pieno e incondizionato consenso del corpo redazionale. Si vede dunque che il parere espresso dall'assemblea dei redattori ha quanto meno un rilievo – per così dire – politico, cui l'editore non deve necessariamente uniformarsi, ma che comunque ha una sua importanza.

A questo punto, è chiaro il complessivo disegno dell'art. 6: il direttore deve in primo luogo cercare il consenso della redazione; tuttavia, una volta ottenuto questo consenso, egli diventa a pieno titolo il suo garante e, tal fine, titolare dei poteri sopra illustrati. Nello svolgimento di questi poteri, il direttore ha un obbligo di informazione nei confronti del CdR, previsto dall'art. 34, in ordine ai provvedimenti organizzativi, sia di carattere

generale che relativi ai singoli giornalisti: come si vede, anche dopo aver conquistato la fiducia della redazione all'atto del suo insediamento, il direttore non può esercitare i suoi poteri in modo assoluto, ma è quanto meno tenuto a una preventiva informazione al corpo redazionale attraverso il suo organismo rappresentativo, pena – ancora una volta – la configurabilità di un comportamento antisindacale. Vanamente si cercherà nell'art. 6, così prodigo in ordine ai poteri del direttore, una qualche regolamentazione del suo rapporto sotto il profilo retributivo, e lo stesso vale per il condirettore e il vice - direttore. La questione, piuttosto, è demandata – peraltro in maniera del tutto incompleta – ad altre norme del contratto: l'art. 7, per esempio, riconosce al direttore, al condirettore e al vice - direttore un'indennità del 15%, per compensarlo dalla esclusione dall'osservanza dell'orario di lavoro **(5)**; l'art. 13 dispone che, per computare gli aumenti di anzianità del direttore (ma anche del condirettore e del vice - direttore), si deve far riferimento alla retribuzione del caporedattore, aumentata del 20%; l'art. 16 riconosce il diritto delle figure professionali di cui si parla all'indennità redazionale e ne stabilisce la misura; l'art. 27 determina in tredici mensilità l'indennità sostitutiva del preavviso dovuta al direttore, al condirettore e al vice - direttore e quantifica l'indennizzo previsto per il caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo. Nulla invece dispone il contratto in merito alla retribuzione minima dovuta al direttore (e neppure al condirettore e vice - direttore): evidentemente, le parti hanno voluto lasciare la questione alla libera volontà dei contraenti e, pertanto, la retribuzione deve costituire oggetto di apposito accordo tra direttore ed editore. Ciò non comporta che l'accordo sia completamente svincolato da ogni limite e del tutto lasciato alla libera determinazione delle parti. Anche per il direttore, infatti, vige il principio della retribuzione equa e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. che, secondo la giurisprudenza pacifica, deve essere determinata tenendo conto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva **(6)**. Sebbene nel caso specifico la quantificazione della contrattazione collettiva manchi, si deve quanto meno riconoscere che il direttore non

può percepire una retribuzione inferiore a quella del caporedattore, ovvero del componente della redazione di qualifica più elevata per il quale il contratto preveda un minimo di stipendio: poiché il direttore è un superiore del caporedattore, e poiché l'art. 36 Cost. dispone che la retribuzione deve essere proporzionata, tra l'altro, alla *qualità* del lavoro svolto, ne consegue che lo stipendio del direttore in tanto può soddisfare il requisito prescritto dalla norma costituzionale, in quanto sia superiore a quello del caporedattore. Il problema, se mai, è quantificare la quota aggiuntiva di retribuzione dovuta al direttore: l'unico parametro utilizzabile, nell'ambito di una quantificazione che non può che essere equitativa, è quella indicata dal già citato art. 13 in materia di scatti di anzianità. Sebbene la norma esplicitamente disponga che la maggiorazione del 20% è valida solo al fine di quantificare gli scatti, è evidente che, in mancanza di un accordo tra le parti, il giudice non potrà trascurare questa maggiorazione nella fase di accertamento della retribuzione minima dovuta al direttore. Regole come quelle sopra indicate, per quanto approssimative, valgono non solo quando vi sia un accordo giudicato insoddisfacente, ma anche quando l'accordo manchi del tutto: si pensi per esempio al direttore che abbia formalmente stipulato un contratto di lavoro autonomo **(7)**, di fatto percependo una retribuzione inadeguata, che voglia ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, con il conseguente adeguamento della retribuzione. Anche in questo caso, dunque, al giudice spetterà il compito di individuare la retribuzione dovuta al direttore, sulla scorta del principio sancito dall'art. 36 Cost. e, a tal fine, dovrà procedere in un modo simile a quello prima descritto. Con riguardo ad altri istituti del rapporto di lavoro, il contratto equipara il direttore agli altri componenti la redazione: per esempio, in tema di tredicesima mensilità, di malattia e di ferie. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, si configura un problema particolare, in quanto il direttore, di regola, è il soggetto che deve firmare il giornale, assumendone la responsabilità sotto il profilo penale. Ebbene, questa incombenza del direttore potrebbe confliggere con l'astensione dal lavoro

per fruizione delle ferie: in teoria, se il direttore è in ferie non può controllare il giornale e ciò nonostante firmarlo, a meno che l'editore nomini un suo sostituto temporaneo. Bisogna sottolineare che ove ciò non avvenisse, il direttore non sarebbe esente dalla responsabilità penale per il semplice fatto di essere in ferie e che quindi, per non incorrere in sgradite sorprese, egli deve comunque controllare il contenuto del giornale.

Quanto si è appena detto comporta un altro problema:

se, cioè, si possa dire che il direttore fruisca delle ferie nel caso in cui, pur non fisicamente presente in redazione, eserciti il suo compito di controllare il giornale. Per risolvere la questione può aiutare una sentenza **(8)**, che ha riconosciuto al direttore il diritto al compenso per lavoro festivo e l'indennità per mancato riposo domenicale, avendo egli, in quelle giornate, e pur senza essere fisicamente presente in redazione, prestato la sua attività per assicurare la preparazione e la puntuale pubblicazione del giornale. Analogamente, dunque, si deve ritenere che la frazione delle ferie dedicata dal direttore ai compiti necessari per la puntuale uscita dal giornale non può essere computata nelle ferie effettivamente fruito. Questa conclusione è confermata dalla considerazione che le ferie del direttore non lo esonerano dalla responsabilità penale, ai sensi dell'art. 57 c.p., per l'omesso controllo sul contenuto del giornale **(9)**; conseguentemente, è ragionevole ritenere che almeno quella frazione del periodo feriale di fatto dedicata al controllo del giornale non sia considerata nell'ambito delle ferie concretamente fruito.

La qualifica del direttore

A seguito dell'ultimo rinnovo contrattuale, il CNLG ha preso posizione in merito alla categoria in cui inquadrare il direttore, nonché il condirettore e il vice-direttore. Al riguardo, bisogna preliminarmente ricordare che l'art. 2095 c.c. distingue i lavoratori in operai, impiegati, quadri e dirigenti. L'appartenenza alla categoria dei dirigenti, rispetto alle altre, non è meramente accademica, giacché a costoro non si applica la disciplina limitativa dei licenziamenti e non si applicherà quindi l'art. 18 S.L., che dispone la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo. Prima dell'ultimo rinnovo contrattuale, in assenza

di una esplicita disposizione da parte del contratto collettivo, la questione era stata affrontata

dalla giurisprudenza, che aveva pacificamente escluso l'appartenenza del vice - direttore alla categoria dei dirigenti (per un approfondimento, si veda il commento all'art. 27). Con riferimento al direttore, invece, la giurisprudenza aveva elaborato una giurisprudenza più articolata: l'orientamento prevalente era certamente nel senso di inquadrare il direttore nella categoria dirigenziale, dal momento che l'art. 6 CNLG conferisce poteri che presuppongono tale qualifica (**10**); tuttavia, non erano mancate pronunce di segno contrario (**11**) e, comunque, era fatta salva la prova del direttore di essere di fatto privo di quei poteri.

Infatti, è pacifico in giurisprudenza che la disciplina limitativa dei licenziamenti, come si è detto normalmente inapplicabile al dirigente, debba essere estesa al lavoratore che, pur avendo la qualifica di dirigente, sia in concreto privo dei tratti distintivi della qualifica in questione (**12**). Prendendo le mosse da questo orientamento, la giurisprudenza ha ritenuto che il direttore di giornale, che di fatto non eserciti i poteri riconosciutigli dall'art. 6 CNLG, soprattutto in considerazioni delle interferenze subite a opera dell'editore, non può essere considerato dirigente, beneficiando quindi della disciplina limitativa dei licenziamenti (**13**).

Come si diceva, la situazione è radicalmente mutata a seguito dell'ultimo rinnovo contrattuale.

Infatti, attualmente l'art. 6 dispone esplicitamente che il direttore, il condirettore e il vice - direttore sono figure apicali e che, conseguentemente, appartengono alla categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile. Come si vede, pur in assenza di un riferimento esplicito, il richiamo dell'art. 2095 c.c. e della categoria dei dirigenti è evidente. Di più, la norma precisa che le facoltà e le competenze delle figure professionali di cui si sta parlando vengono esercitate in un contesto di elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, nel rispetto della L. 69/63, relativa all'ordinamento della professione giornalistica, ferme comunque restando le disposizioni dell'art.

6. Questa precisazione sembra significare che le figure professionali in questione sono soggetti alle citate norme (una legislativa, l'altra contrattuale) e che, dunque e in particolare, sono privi di una vera e propria subordinazione gerarchica nei confronti dell'editore. La precisazione di cui si è appena detto non è priva di rilevanza. In buona sostanza, ciò comporta che il direttore, una volta concordate con l'editore le sue facoltà, come previsto dal comma 2 dell'art. 6, non può subire ingerenze da parte di quest'ultimo se non – appunto – in coerenza con quanto originariamente pattuito. Pertanto, ogni pretesa dell'editore, ultronea rispetto all'originario accordo, minerebbe l'ambito di attribuzioni del direttore e, al contempo, la sua configurabilità quale dirigente. Si vede quindi che la citata disposizione contrattuale rafforza la citata giurisprudenza, che consente al direttore di provare la mancanza dei poteri tipici del dirigente, con conseguente applicabilità dell'art. 18 S.L.. Per un approfondimento della questione, si rinvia al commento all'art. 27.

Il direttore editoriale

Alcune aziende editoriali affiancano al direttore responsabile un direttore editoriale, che talvolta svolge questa mansione per una pluralità di testate edite dalla medesima società. Costui, di fatto, esercita il ruolo tipicamente spettante al direttore, nel senso che stabilisce e gestisce la linea politico – editoriale della rivista e si pone come il supremo livello del corpo redazionale. In questa situazione, al direttore responsabile resta solamente lo sgradito compito – appunto – del responsabile, senza peraltro avere voce in capitolo rispetto a decisioni che – per quanto si è detto – non competono a lui. Come si vede, la figura del direttore editoriale è veramente anomala; non solo, si tratta di una posizione professionale che addirittura pone dubbi di legittimità, in quanto contrastante con l'art. 6 CNLG. Infatti, e come si è detto, la norma contrattuale è fondata sul principio che il direttore è, da un lato, il responsabile della testata e, dunque, deve essere dotato di una serie di poteri adeguati, che hanno come contrappeso solo un controllo preventivo da parte del corpo redazionale; dall'altro lato, il direttore è il tramite tra redazione e editore e, al contempo, garante dell'autonomia dei giornalisti. Si vede allora che, affiancando al direttore responsabile un direttore editoriale, si perviene ad una sovrapposizione di ruoli e si vanifica l'impianto dell'art. 6 CNLG: il direttore è dotato di poteri perché è responsabile, ma il direttore editoriale ha i poteri senza la responsabilità, e viceversa; inoltre, la presenza di due posizioni al vertice rende problematica l'individuazione della figura giornalistica che costituisca realmente il tramite tra redazione ed editore e che al contempo garantisca l'autonomia del giornalista. Se quanto si è detto non bastasse, si consideri ancora che l'art. 6 pretende che, all'insediamento del direttore, si svolga la procedura sopra descritta nei confronti del CdR e del corpo redazionale, che ha ad oggetto in particolare la linea politico – editoriale concordata con l'editore. Pertanto, a rigore, la procedura dovrebbe essere effettuata all'atto della nomina di entrambi i direttori, sia quello

editoriale che quello responsabile; tuttavia, è molto probabile che l'editore concordi la linea politico - editoriale solo con il direttore editoriale, e non anche con quello responsabile, con la conseguenza che in alcuni casi la procedura di informazione resterebbe svuotata, in quanto non c'è nulla da comunicare.

Come si vede, il direttore editoriale non è solo una figura non contemplata dall'art. 6 CNLG e introdotta da alcuni editori solo in via di mero fatto; di più, si tratta di un'ipotesi che confligge con la lettera e con lo spirito della norma, che preclude al giornalista di essere pienamente tutelato (nella sua autonomia in generale e - in particolare - nei rapporti con l'editore), che ingenera confusione in ordine al soggetto che abbia effettivamente concordato con l'editore la linea politico - editoriale e che potrebbe addirittura creare questioni di condotta antisindacale per la sostanziale violazione della procedura disciplinata dall'art. 6 CNLG. In ogni caso, è evidente che in una simile ipotesi il direttore responsabile potrà agevolmente, all'occorrenza, provare che il suo inquadramento nella categoria dei dirigenti è solo formale e niente affatto sostanziale, con le conseguenze illustrate sopra e nel commento all'art. 27.

Note

1 La norma infatti stabilisce che "I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere" devono tra l'altro indicare il nome del direttore.

2 Al riguardo, è stato precisato che l'art. 6 attribuisce in via esclusiva al direttore della testata il potere di proposta in materia di licenziamento dei giornalisti, con la conseguenza che né l'editore né, per questo, il direttore generale o il direttore amministrativo, possano sostituirsi al primo nell'esercizio del relativo potere propositivo (Cass. 9/3/2006 n. 5125, in Riv. it. dir. lav. 2007, 117, con nota di Michele Caro, "Il potere del direttore di testata di proporre il licenziamento del giornalista, nel sottile discrimine tra tutela dell'autonomia professionale e privilegio corporativo").

3 Il potere di proposta del direttore riguarda non soltanto i licenziamenti tecnico-professionali, ma, più in generale, qualunque licenziamento, per qualsiasi causa prevista dall'ordinamento giornalistico, e dunque anche il licenziamento disciplinare (Cass. 9/3/2006 n. 5125, citata alla nota precedente).

4 A tale riguardo, è stato peraltro ritenuto che con riferimento alle edizioni telematiche di giornali cartacei, non costituendo uno stampato e non essendo assoggettati a registrazione, non sono estensibili le responsabilità previste dalla legge penale per il direttore responsabile dell'edizione a stampa (Corte Appello Roma 11/1/01, in *Dir. informazione e informatica* 2001, 31).

5 Il fatto che il direttore sia escluso dall'osservanza dell'orario di lavoro così come disciplinato dal contratto, non comporta che egli sia al contempo escluso dalla disciplina dell'orario di lavoro imposta dalla legge: v. al riguardo Cass. 12/4/74 n. 1028, cit. in D'AMATI, *Il lavoro del giornalista*, Padova 1989, p. 102.

6 Sulla questione si rinvia al commento dell'art. 10.

7 La giurisprudenza ammette che il direttore di una testata possa svolgere un rapporto di lavoro autonomo (Cass. 4/9/00 n.

11596, in *Foro it.*, Rep. 2000, v. *Lavoro (rapporto)*, n. 467; Cass. 13/11/85 n. 5571, in *Foro it.*, Rep. 1985, v. *cit.*, 583; Cass. 7/7/81 n. 4466, in *Giust. civ.* 1982, I, 163, con nota di TOSI; Cass. 2/4/81 n. 1882, in *Lav. e prev. oggi* 1981, 2284; Pret. Milano 8/7/86, in *Orientamenti* 1986, 671); tuttavia, può anche configurarsi il caso in cui il contratto di lavoro autonomo simuli in realtà un rapporto di lavoro che, per originaria intenzione dei contraenti o per le modalità di svolgimento che il rapporto ha assunto

successivamente, presenta i requisiti della subordinazione. Spetta naturalmente al giudice, di volta in volta, stabilire se il rapporto di lavoro del direttore, al pari di ogni altro componente la redazione, presenti le caratteristiche del rapporto autonomo o subordinato. Sul punto, v. il commento all'art. 1.

8 Cass. 12/4/74 n. 1028, *cit.* in D'AMATI, *Il lavoro del giornalista*, Padova 1989, p. 101.

9 Cass., Sez. V, 24/4/87, ud. 11/2/87, Pres. Moffa, est. Sabeone, P.M. Ranieri (conf.), inedita.

10 Trib. Milano 4/10/97, in *Orientamenti* 1997, I, 685; Pret. Milano 2/7/97, in *D&L* 1998, 166, con nota di CHIUSOLO, *I direttori di giornali sono gli unici lavoratori subordinati non tutelati contro i licenziamenti ingiustificati?*; Trib. Milano 26/11/94, in *Orientamenti* 1994, 755; Pret. Como 1/10/85, *ivi* 1985, 1106; Pret. Lecce 28/12/81, in *Foro it.* 1982, I, 1018. L'ultima sentenza citata ha peraltro riconosciuto al direttore di giornale il diritto alla reintegrazione ex art. 18 S.L. nel caso di licenziamento senza giusta causa, intimato prima della scadenza del termine nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

11 Pret. Milano 2/2/99, in *D&L* 1999, 393, in *Foro it.* 1999, I, 1364, in *Orientamenti* 1999, I, 50.

12 Cass. 15/2/92 n. 1836, in *Riv. giur. lav.* 1992, II, 457.

13 Trib. Milano 29/9/99 n. 8728, pres. ed est. Ruiz, nella causa Colombo c. Europa TV Spa ha ritenuto quanto segue: "Orbene, lo svolgimento di poteri e di funzioni da direttore di testata non comporta l'automatico inquadramento del lavoratore nella categoria dei dirigenti, se di tale categoria non si rinvengono in concreto le caratteristiche tipiche elaborate nel tempo dalla giurisprudenza; la quale le ha desunte per differenza da quelle indicate rispettivamente per l'impiegato e il quadro dal comma 1 dell'art. 1 RDL 1825/24 e dalla L. 190/85, nonché dalle definizioni dei CCNL che le prevedono in taluni settori [...]. Nella specie, discutendosi dell'applicabilità della disciplina di legge limitativa del potere di recesso datoriali, si deve necessariamente procedere all'inquadramento del lavoratore in una delle categorie previste dalla legge, valutando il contenuto delle mansioni nell'ambito dell'organizzazione della società". In senso conforme, v. Trib. Milano 28/12/99 n. 10473, pres. Ruiz, est. De Angelis, nella causa Fioretti Sabelli c. Rusconi Editore Spa.

(commento all'articolo 6 di Maurizio Borali e Stefano Chiusolo in <http://www.odg.mi.it/files/contratto-giornalistico/Art.06.pdf>)

XX

In <http://www.odg.mi.it/node/32364>

I quaderni dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Il Contratto nazionale di lavoro giornalistico

Commentato articolo per articolo

Il nuovo contratto di lavoro 2009-2013, commentato dagli avvocati

Maurizio Borali e Stefano Chiusolo

XX

PARTE TERZA.

Giurisprudenza minima sulla figura del direttore responsabile, dell'editore e dell'articolista.

LA FIGURA DEL DIRETTORE RESPONSABILE SECONDO LA CASSAZIONE (Corte di Cassazione, Lavoro, 9/7/2001, n. 9307).

In mancanza di una previsione del Contratto Collettivo dei Giornalisti che disciplini specificamente il rapporto dirigenziale, la coincidenza della figura del direttore responsabile con quella di dirigente va accertata di volta in volta in relazione alle mansioni in concreto svolte. Sicchè è dirigente, ai sensi dell'art. 2095 cod. civ., il

direttore di testata la cui attività è caratterizzata da autonomia e discrezionalità delle decisioni e dall'assenza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda o di un suo ramo autonomo. Applicando tali principi, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto di natura dirigenziale l'attività svolta da un Direttore responsabile di un periodico a diffusione nazionale, ritenendo rilevante a tal fine che dipendessero interamente da lui la qualità e i risultati del prodotto editoriale, la direzione di una redazione composta da circa quindici persone, la scelta dei collaboratori esterni e del personale da assumere e la non subordinazione gerarchica all'editore; essendo di contro irrilevante che, in sede d'assunzione, l'editore si fosse riservato il controllo dell'indirizzo politico e della linea editoriale della testata, appartenendo pur sempre al datore di lavoro il potere di emanare direttive programmatiche di indirizzo ed orientamento aziendale.

E' inammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 cost. avverso il provvedimento con cui il presidente del tribunale revocò l'iscrizione di un periodico nel registro della stampa (nella specie, per mancata nomina, da parte della proprietà, di un nuovo direttore responsabile, a seguito della cancellazione del precedente dall'elenco dei pubblicisti, disposta dall'ordine dei giornalisti), in quanto la funzione di controllo, attribuita a detto organo giudiziario sulla regolarità dei documenti presentati per le iscrizioni e le annotazioni nell'indicato registro (art. 5 e 6 legge n. 47 del 1948), ha natura amministrativa e non giurisdizionale, essendo unicamente diretta ad accertare se sussistano i presupposti necessari per dette formalità, al fine di ordinarne l'esecuzione in caso positivo e di negarla in caso negativo, ovvero di accertare se siano venuti meno i presupposti esistenti al momento dell'iscrizione. (Cass. civ. Sez.un. 09-11-1994, n. 9288; FONTI Mass. Giur. It., 1994).

Il direttore deve evitare la commistione pubblicità-informazione

Costituisce illecito disciplinare, in quanto contrario al prescritto dovere di lealtà nell'informazione, il comportamento del direttore responsabile di un periodico, che avalli la pubblicazione di una copertina e di articoli dotati di contenuto pubblicitario non chiaramente differenziato rispetto al dato informativo (Trib. Mi 11/2/1999).

E' dovere del direttore di un giornale o di un periodico evitare che prodotti reclamizzati vengano confusi con quanto, nella stessa pagina, è argomento redazionale. Il direttore di un giornale deve evitare la commistione informazione/pubblicità in base alla legge e al contratto collettivo (Cassazione Sezione Terza Civile n. 22535 del 20 ottobre 2006).

Il direttore di un giornale che impone ai propri redattori di scrivere messaggi pubblicitari sotto forma di servizi giornalistici, reclamizzando peraltro la bontà di un solo prodotto, si rende colpevole, non solo di un comportamento contrario al decoro e alla dignità professionale, ma anche di un fatto che compromette la sua reputazione e la dignità dell'Ordine. Le indicazioni etiche di cui all'art. 2 della legge professionale, l'art. 44 del CCNL giornalistico, il protocollo 14 aprile 1988 tra Ordine, FNSI e Pubblicitari, l'art. 8 della legge 223/1990, la giurisprudenza del Consiglio dell'Ordine della Lombardia formano un complesso di riferimento che rafforza l'autonomia e la dignità del giornalista e che sbarra pertanto la strada all'infiltrazione della pubblicità nell'informazione (*Consiglio Lombardia, 15.10.1991, estensore Franco Abruzzo*).

L'obbligo del direttore del giornale di garantire la correttezza e la qualità dell'informazione anche per quanto concerne il rapporto fra testo e pubblicità deriva dagli artt. 44 CCNL giornalisti e 4 D. Lgs. 74/1992; il contenuto dell'obbligo è di rendere la pubblicità chiaramente riconoscibile come tale mediante l'adozione di modalità grafiche di evidente percezione; lo scopo è di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali. La fascia dei soggetti tutelati si estende a tutti i lettori senza alcuna distinzione in base al grado di cultura; può, in sostanza, affermarsi che il direttore di giornale deve garantire la correttezza e la qualità dell'informazione; a questo fine è tenuto a verificare se la pubblicità sia chiaramente riconoscibile come tale, distinguendosi da ogni altra forma di comunicazione al pubblico mediante modalità grafiche facilmente riconoscibili; in tale verifica non rileva il grado di cultura dei lettori, essendo a tutti accordata tutela; ove la verifica conduca a risultati negativi, il direttore deve impedire la pubblicazione del testo contenente la pubblicità, incorrendo altrimenti nelle sanzioni comminate dalla legge n. 69/1963. (*Cassazione Sezione Terza Civile n. 22535 del 20 ottobre 2006, Pres. Preden, Rel. Durante*).

Assenza temporanea del direttore.

Nella valutazione sulla responsabilità del direttore di un periodico ai sensi dell'art. 57 cod. pen., l'esigenza, cui tale disposizione si ispira, di evitare che con il mezzo della stampa vengano commessi reati, deve essere temperata con il diritto al godimento delle ferie da parte del direttore medesimo, nonché con i principi posti dagli artt. 42 e 43 cod. pen., secondo i quali nessuno può essere punito se non ha commesso il fatto con coscienza e volontà; pertanto, ad escludere la responsabilità ex art. 57 cod. pen. del direttore di un periodico nel tempo in cui egli gode delle ferie spettantigli è sufficiente, senza che sia necessario il ricorso alla procedura prevista per i mutamenti radicali nell'organico del giornale dagli artt. 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, la preventiva individuazione ed indicazione nello stesso periodico della persona che lo sostituisce, in modo che sia ricostituita, sia pur in via provvisoria, la struttura della compagine del giornale e sia così assicurato il controllo sulla pubblicazione, con la possibilità di individuare la persona che risponda dell'eventuale omissione. (In applicazione di tale principio la Corte, in una fattispecie concernente il delitto di diffamazione con il mezzo della stampa, ha annullato la sentenza di merito che, nonostante l'espressa richiesta dell'imputato, non aveva accertato chi avesse ufficialmente sostituito il direttore responsabile nel periodo in cui questi si trovava in ferie, limitandosi a prendere atto che l'assenza non era dovuta ad un motivo di forza maggiore). (*Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 10496 del 20 novembre 1997, Scalfari*)

Il Consiglio dell'Ordine non può radiare il direttore di una rivista pornografica sul presupposto che l'incarico "non è conforme alla dignità professionale".

In considerazione della testuale previsione contenuta nell'art. 21 comma secondo, Cost., in base alla quale "la stampa non può essere soggetta a autorizzazione o censure", deve escludersi, perché non costituzionalmente orientate, il ricorso a tutte quelle interpretazioni della normativa sulla professione dei giornalisti volte ad attribuire, in sede disciplinare, al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti il potere di discriminare le pubblicazioni periodiche degne di essere edite, e per le quali è conforme alla dignità professionale del giornalista assumerne la direzione, dalle altre che siano, dai detti Consigli, ritenute prive di creatività sul piano dell'informazione e della critica e che

possano, perciò, configurarsi in produzione giornalistica. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rilevato la correttezza della sentenza impugnata, a sua volta confermativa di quella di primo grado, con la quale era stata accolta l'impugnativa avverso la sanzione disciplinare della **radiazione dall'albo** dei giornalisti irrogata dal competente Consiglio dell'Ordine, perciò annullata, a carico del direttore responsabile di riviste pornografiche, sul presupposto che era precluso a detto Consiglio, in sede disciplinare, ogni giudizio etico sul contenuto della stampa periodica dovendo i relativi profili eventualmente rilevanti in tale sede essere valutati alla sola stregua della disciplina positiva di cui agli artt. 48 e 55 della legge professionale, risultando, altresì, influente che le suddette riviste fossero prive di alcuna struttura redazionale e non utilizzassero altri giornalisti, al di fuori del direttore). (Rigetta, App. Roma, 31 Gennaio 2006) (*Cass. civ. Sez. III Sent., 05-06-2007, n. 13067; Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti c. F.F.O.; FONTI Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007; RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI Conformi Cass. civ. Sez. III, 23-02-2006, n. 4009*).

Alla stregua delle previsioni di cui agli artt. 46 e 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, riguardante l'ordinamento della professione di giornalista, si ricava che solo un giornalista iscritto all'albo dei giornalisti professionisti può assumere la qualità di direttore responsabile di pubblicazioni periodiche in generale (tra le quali si annoverano le riviste pornografiche, come nel caso dedotto in giudizio), mentre solo per la direzione di quelle a carattere tecnico, professionale o scientifico (con esclusione dei periodici sportivi e cinematografici) è sufficiente l'iscrizione del giornalista negli "elenchi speciali" di cui al citato art. 28. (Rigetta, App. Roma, 31 Gennaio 2006)

(*Cass. civ. Sez. III Sent., 05-06-2007, n. 13067; Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti c. F.F.O.; FONTI Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007; RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI Conformi Cass. civ. Sez. III, 23-02-2006, n. 4009*).

Spetta al giudice e non al privato attribuirne la qualificazione giuridica dei fatti.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giudice può ravvisare a carico del direttore responsabile di un giornale il reato di omissione di controllo, ex art. 57 cod. pen., pur essendo stata la querela proposta esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa, in quanto non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialità, considerato che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità e che spetta al giudice e non al privato attribuirne la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano. (*Cass. pen. Sez. V, 11-03-2005, n. 15643; Scalfari ed altro; FONTI CED Cassazione, 2005; Riv. Pen., 2006, 9, 1000*).

Cassazione: direttore condannato per la pubblicazione di una lettera.

Anche il contenuto di una lettera pubblicata dal giornale può portare ad una condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa. E' accaduto a Mario Ciancio Sanfilippo, direttore del quotidiano La Sicilia. La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza del 2 dicembre 2003, n. 46226, ha stabilito che il giornalista ha sempre e comunque il dovere di verificare la veridicità delle affermazioni contenute nella lettera, l'esistenza del mittente e l'effettiva paternità del testo. E ciò anche nel caso in cui le

affermazioni della lettera costituiscano oggetto di denuncia alle autorità competenti. Nella missiva, pubblicata dal giornale il 27 agosto 1996, si affermava che in Sicilia, a Giardini Naxos, esisteva un comitato di affari di personaggi pubblici (si facevano alcuni nomi) che si erano macchiati del reato di interesse privato in atti di ufficio e che avevano pilotato l'appalto per la costruzione di un parcheggio.

Responsabilità del direttore

La responsabilità del direttore di giornale ex art. 57 c. p. presuppone la concreta possibilità di impedire che col mezzo della stampa siano commessi reati, e cioè che siano da lui esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di diligenza e di vigilanza tali che, attuati, il fatto sarebbe evitato o realizzato in guisa da essere penalmente indifferente; ciò premesso, escluso che il direttore di un grande quotidiano a tiratura nazionale possa ogni giorno diligentemente controllare tutte le fonti dei numerosi articoli che vi vengono pubblicati, per il direttore medesimo non può non costituire fonte attendibile, con conseguente esclusione della responsabilità per omesso controllo, il giornalista professionalmente accreditato in virtù della specifica esperienza in una determinata materia (nella specie, è stata esclusa la responsabilità del direttore del quotidiano <La Repubblica> per la pubblicazione dell'articolo diffamatorio dal titolo <A Roma parla un arabo pentito>) (*Trib. Roma, 10 marzo 1989; Parti in causa: Scottoni; Riviste: Foro italiano*).

Il reato previsto dall'art. 57 c.p. va ricondotto alla categoria delle fattispecie colpose di evento, disegnando una ipotesi delittuosa di agevolazione colposa, con esclusione di ogni possibilità di dare corpo a figure di responsabilità obiettiva. Ne consegue che il direttore o redattore responsabile, la cui attività si sostanzia in una supervisione per impedire che vengano commessi reati, esaminando, controllando e verificando i fatti oggetto della narrazione, non può essere ritenuto responsabile per non avere egli saputo che la foto della persona intervistata era stata scattata indebitamente dai suoi collaboratori. (*Trib. Trento, 16/01/2001; FONTE Riv. Pen., 2001, 849*).

In tema di diffamazione a mezzo stampa, attesa l'autonomia dell'ipotesi colposa prevista dall'art. 57 c.p. a carico del direttore responsabile per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, deve escludersi che essa sia perseguibile allorché il querelante si sia limitato ad indicare tanto l'autore dello scritto quanto il direttore responsabile come correi nel reato di diffamazione in suo danno, occorrendo invece che nella querela sia esplicitamente espressa la volontà che il direttore responsabile venga perseguito a titolo di colpa per omesso controllo ovvero che si proceda per qualsiasi ipotesi di reato riscontrabile a suo carico. (*Cass. pen. Sez. V, 21-10-2003, n. 46226; Ciancio e altri; FONTI Riv. Pen., 2005, 104; Riv. Guardia fin., 2005, 2, 717*).

In caso di diffamazione a mezzo stampa, responsabile è il direttore del giornale, in quanto tenuto all'obbligo del controllo, stabilito sia dalla legislazione in materia di stampa sia dall'art. 57 c.p., e ne risponde ex art. 2055 c.c. (*Trib. Desio, 04-11-2003; C.I.G.L. e altri c. S.; FONTI Massima redazionale, 2005*).

Il direttore non è di certo tenuto a ripetere personalmente la fatica del cronista.

La responsabilità del direttore responsabile per gli illeciti commessi col mezzo della pubblicazione da lui diretta è implicita nell'omissione del controllo e solo la prova, di cui lo stesso direttore ha l'onere, di eventuali fatti liberatori può valere ad escludere la

colpevolezza, ma non può intendersi come tale la pretesa impossibilità materiale di esercitare un efficace controllo: invero, il direttore non è di certo tenuto a ripetere personalmente la fatica del cronista, ma può e deve valersi di tutta la complessa ed adeguata organizzazione umana e materiale dell'azienda giornalistica per dispiegare quel sindacato che la sua veste funzionalmente gli attribuisce e gli impone come vero e proprio potere-dovere. (*Trib. Roma, 17 aprile 1987; Riviste: Dir. Informazione e Informatica, 1987, 989*)

Il controllo del direttore non può esaurirsi in una mera “presa d'atto”.

Posto che al direttore responsabile di un giornale incombe l'autonomo obbligo giuridico di conoscere quanto è oggetto di pubblicazione e di svolgere una positiva attività di vigilanza, al fine di impedire che a mezzo del giornale si commettano reati, il controllo non può esaurirsi in una mera «presa d'atto», ma deve necessariamente riguardare il contenuto degli articoli da pubblicare e l'assunzione di iniziative volte a elidere eventuali profili penalmente rilevanti. (*Cass. pen. Sez. I, 19-09-2003, n. 47466; FONTI Guida al Diritto, 2004, 13, 78*).

A norma dell'art. 3, l. n. 47 del 1948, sulla stampa, <ogni giornale (o altro periodico) deve avere un direttore responsabile> (o vice direttore responsabile nelle ipotesi di cui ai commi 4° e 5° del citato art. 3): si desume dal significato complessivo della disposizione, in cui l'articolo indeterminato (un) ha anche un valore numerale, che il direttore indicato a norma dell'art. 5 della stessa legge come responsabile, risponde del mancato controllo del contenuto del giornale considerato unitariamente e in ogni sua parte; pertanto nessuna rilevanza riveste ai fini di tale reato il conferimento interno di una parziale autonomia ad un condirettore relativamente ad una determinata rubrica e, tanto meno, un'inammissibile delega del potere-dovere di controllo. (*Cass. pen. 11-04-1986 – FONTI Resp. Civ. e Prev., 1987, 85 nota di ZAGNONI BONILINI*).

La responsabilità del direttore responsabile per gli illeciti commessi col mezzo della pubblicazione da lui diretta è implicita nell'omissione del controllo e solo la prova, di cui lo stesso direttore ha l'onere, di eventuali fatti liberatori può valere ad escludere la colpevolezza, ma non può intendersi come tale la pretesa impossibilità materiale di esercitare un efficace controllo: invero, il direttore non è di certo tenuto a ripetere personalmente la fatica del cronista, ma può e deve valersi di tutta la complessa ed adeguata organizzazione umana e materiale dell'azienda giornalistica per dispiegare quel sindacato che la sua veste funzionalmente gli attribuisce e gli impone come vero e proprio potere-dovere. (*Trib. Roma, 17 aprile 1987; Riviste: Dir. Informazione e Informatica, 1987, 989*)

In tutti i casi in cui sia astrattamente ravvisabile una responsabilità penale del direttore per reati commessi a mezzo stampa, il medesimo direttore può essere chiamato a rispondere, nei confronti del soggetto leso, anche sul piano civilistico; anche mancando la natura dolosa del reato di cui all'art. 171 l.d.a., a norma dell'art. 57 Cp il direttore responsabile, fuori dell'ipotesi di concorso nel reato con l'autore della pubblicazione vietata, risponde comunque a titolo di colpa ove abbia ommesso di esercitare il necessario controllo su detta pubblicazione. (*App. Milano, 21 febbraio 1992; Riviste: Dir. Autore, 1993, 265*).

Poiché il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa rappresenta l'evento del reato colposo attribuibile al direttore responsabile, ai sensi dell'art 57 c.p., la condotta omissiva di quest'ultimo consiste specificamente nel non aver attivato i dovuti controlli per evitare che col mezzo della stampa e sul periodico da lui diretto si ledesse dolosamente la reputazione di terze persone; ne consegue che, se il delitto di cui all'art. 595, comma terzo, c.p. non risulta essere stato consumato per carenza dell'elemento psicologico, la fattispecie colposa omissiva prevista a carico del direttore non può trovare applicazione. (*Cass. pen. sez. V 26-02-2003, n. 19827 - rv. 224404- Graldi –FONTI Riv. Pen., 2004, 145; Riv. Pen., 2003, 845*)

Il direttore punto di riferimento professionale e anche morale dei suoi redattori

Il direttore, punto di riferimento professionale e anche morale per i giornalisti della sua casa editrice, non può ignorare l'effetto di certe parole ("naso adunco a voler seguire la morfologia etnica") sulla coscienza pubblica. Parlando, sia pure dei successi di tre finanziari, il direttore era in grado, per la sua preparazione culturale di valutare l'effetto del riferimento all'etnia, che si presta ampiamente a rievocazioni atroci di nefasti anni passati. Anche la caricatura del finanziere menzionato nell'articolo, presentato con un gran naso adunco, merita censura in quanto inserita in un contesto che denota caduta di professionalità e dimenticanza totale dei principi deontologici fissati dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Il direttore non può non sapere che solo la propaganda nazista era solita mostrare le "tipiche facce ebraiche": gli stereotipi, in quel tragico periodo della storia tedesca ed europea, prendevano il posto degli uomini reali (*Consiglio Lombardia, 4.2.1988, estensore Franco Abruzzo*).

Direttore, vicedirettore e dirigente

Quando la verifica non è stata attribuita formalmente in modo chiaro ed univoco, l'appartenenza alla categoria dei dirigenti può essere accertata in fatto ex art. 2095 c.c. tenendo conto delle disposizioni del c.c.n.l. nonché del comportamento tenuto dalle parti nell'esecuzione del contratto. L'art. 6 c.c.n.l. giornalisti prevede solo per la qualifica del direttore mansioni tipicamente dirigenziali, che si distinguono per la completa autonomia, la discrezionalità delle decisioni, l'ampiezza delle funzioni, la capacità di influire sulla gestione dell'intera azienda o di un ramo autonomo. Non sono, al contrario, indici di un rapporto di natura dirigenziale né l'assenza di un orario di lavoro (v. art. 7 comma 1 ed elencazione dei giornalisti espressamente svincolati dall'orario di lavoro), né l'autonomia di cui gode tutta la categoria per la natura e la particolarità del lavoro, né ovviamente la misura della retribuzione che dipende da vari fattori che spesso prescindono dalla categoria (*Trib. Milano, 26 novembre 1994; Parti in causa: Soc. Sogedit c. Gambacorta; Riviste: Orient. Giur. Lav., 1994, 755; Rif. ai codici: CC art. 2095*).

Il licenziamento del direttore di un giornale, che – ai sensi dell'art. 6 del Ccnl giornalisti 16/11/95 – deve qualificarsi come dirigente, è sottratto dall'ambito di applicabilità delle L. 604/66 e 300/70, trovando la sua disciplina legale negli artt. 2118 e 2119 c.c. ed eventuali limiti nelle espressioni dell'autonomia privata, collettiva e individuale (*Pret. Milano 2/7/97, est. Negri della Torre, in D&L 1998, 166, n. CHIUSOLO, I direttori di giornali sono gli unici lavoratori subordinati non tutelati contro i licenziamenti ingiustificati?*)

Nel caso di licenziamento asseritamente ingiustificato del direttore di un giornale, al lavoratore non spetta alcuna forma di tutela, dal momento che il Ccnl giornalisti 16/11/95, applicabile al rapporto di lavoro, non la prevede, mentre l'indennità supplementare ex art. 19 Ccnl per i dirigenti dell'industria non è applicabile al rapporto di lavoro in questione (*Pret. Milano 2/7/97, est. Negri della Torre, in D&L 1998, 166, n. CHIUSOLO, I direttori di giornali sono gli unici lavoratori subordinati non tutelati contro i licenziamenti ingiustificati?*)

La qualifica di vicedirettore di giornale non comporta l'attribuzione della qualifica dirigenziale, dovendosi ritenere la natura dirigenziale di tale figura professionale incompatibile con i poteri che l'art. 6 Ccnl giornalisti 16/11/95 attribuisce al direttore di giornale (*Pret. Milano 30/4/98, est. Marasco, in D&L 1998, 751, n. CAPURRO, Profili problematici in tema di qualifica del vice direttore di giornale*)

Stante il rinvio alla contrattazione collettiva di cui all'art. 2095 c.c., la dirigenza può essere riconosciuta solo in presenza di una formale e sostanziale attribuzione di detta qualifica da parte del contratto collettivo di lavoro; conseguentemente, il direttore di giornale non può essere considerato dirigente, in mancanza di detta attribuzione da parte del c.c.n.l. giornalisti 1995 (*Pret. Milano, 2 febbraio 1999; Parti in causa Colombo c. Soc. Europa Tv; Riviste: Riv. Critica Dir. Lav., 1999, 393; Orient. Giur. Lav., 1999, I, 50; Rif. ai codici: CC art. 2095*).

Stante il rinvio alla contrattazione collettiva di cui all'art. 2095 c.c., la dirigenza può essere riconosciuta solo in presenza di una formale e sostanziale attribuzione di detta qualifica da parte del contratto collettivo di lavoro; conseguentemente, il direttore di giornale non può essere considerato dirigente, in mancanza di detta attribuzione da parte del Ccnl giornalisti 1995 (*Pret. Milano 2/2/99, est. Mascarello, in D&L 1999, 393, n. Bernini*).

E' illegittimo il licenziamento ad nutum intimato nei confronti di un direttore di giornale (*Pret. Milano 2/2/99, est. Mascarello, in D&L 1999, 393, n. Bernini*)

La nomina a direttore responsabile di un periodico non dà luogo a un rapporto di lavoro subordinato, se non è accompagnata dall'inserimento nell'organizzazione aziendale. La firma del giornale non è sufficiente - La legge sulla stampa (8 febbraio 1948 n. 47) prevede che ogni periodico deve avere un direttore responsabile, il cui nome deve essere indicato nella richiesta di registrazione della testata e pubblicato sul giornale. Tuttavia il mero conferimento dell'incarico di direttore responsabile di un periodico non comporta di per sé l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, che si verifica quando il direttore, oltre ad assolvere alla funzione di carattere pubblicistico prevista dalla legge, sia inserito nell'impresa editoriale con il compito di organizzare e dirigere l'attività giornalistica (*Cassazione Sezione Lavoro n. 11596 del 4 settembre 2000, Pres. Greco, Rel. Dell'Anno*).

Il direttore è...responsabile dell'illecito disciplinare commesso dall'articolaista non iscritto all'Albo.

Con sentenza n. 17989/2007, il Tribunale di Milano ha confermato la legittimità della sanzione inflitta (dall'Ordine di Mutilano) al direttore responsabile per illecito disciplinare commesso da un non iscritto in quanto, se è vero che "anche i non iscritti hanno libertà

di scrivere,non per questo il direttore resta esente da responsabilità". La circostanza che l'ordinamento preveda il "direttore responsabile" come figura necessaria serve anche a evitare che possa esistere una pubblicazione senza giornalisti iscritti nella quale siano presenti fatti deontologicamente impuniti perché non perseguibili.

Il Tribunale ha anche duramente stigmatizzato la modalità di presentazione della (cosiddetta) notizia usata. Infatti "l'astuta scelta della formula espositiva (formula che – nella prima frase – dichiara un nome famoso per poi nella seconda frase negare subito la presenza di qualunque riscontro, e che nella seconda frase elenca tre nomi noti, per dire subito dopo che non vi è alcuna conferma di essi)" integra modalità di presentazione della notizia che, "lunghi dal realizzare i principi fondamentali della "libertà di stampa", possono al più concretare una "libertà di illazione" che non pare certo idonea a scriminare dal mancato rispetto per l'altrui dignità e l'altrui riservatezza". Con la conseguenza che "la dignità delle persone è immediatamente vulnerata" e che viene travolta la credibilità della professione.

Le verifiche poi pubblicate, sulla base delle quali si poté dimostrare l'estraneità dei destinatari dei sospetti rispetto ai fatti insinuati, non possono per altro essere addotte a discolora, come pretendeva il direttore responsabile.

Per il Tribunale proprio tale circostanza dimostra esattamente il contrario in quanto successive verifiche "non fanno che confermare quanto fosse stata avventata la pubblicazione di nomi prima della loro sottoposizione ad adeguate verifiche".

La responsabilità dell'articolaista

L'autore di un articolo giornalistico è responsabile, unitamente all'editore-proprietario del giornale, a norma dell'art. 11 della legge sulla stampa n. 27 del 1948, ove l'articolo travalicando i limiti della corretta cronaca, per l'esposizione suggestionante, la forma non serena ed obiettiva, la mancanza di chiarezza senza specificazione di fatti determinanti, abbia effetti negativi sulla dignità della persona diffamata (*Trib. Roma, 10 febbraio 1993; Parti in causa: Gerini c. Cons. Paese Sera ed.; Riviste: Dir. Autore, 1995, 163*)

L'autore di un articolo giornalistico è responsabile, unitamente all'editore-proprietario del giornale, a norma dell'art. 11 della legge sulla stampa n. 47 del 1948, ove l'articolo travalicando i limiti della corretta cronaca, per l'esposizione suggestionante, la forma non serena ed obiettiva, la mancanza di chiarezza senza specificazione di fatti determinanti, abbia effetti negativi sulla dignità della persona diffamata. (*Trib. Roma 10-02-1993 – FONTI Dir. Autore, 1995, 163*)

La responsabilità dell'editore

Il proprietario e l'editore, essendo responsabili civilmente per i danni conseguenti ai reati commessi col mezzo della stampa in solido con il direttore e l'autore dell'articolo, sono obbligati per l'intero nei confronti del danneggiato, ai sensi dell'art. 1292 c.c., ma con diritto di regresso nei rapporti interni con gli altri coobbligati secondo la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne sono derivate (art. 2059 c.c.) (*Cass. civ., sez. III, 19 settembre 1995, n. 9892; Parti in causa: S.E.P. c. Buscaglia; Riviste: Mass., 1995*).

L'editore di una rivista risponde ex art. 2043 c.c. ed è dunque legittimato passivo all'azione civile derivante dalla pubblicazione di una notizia protestata di illiceità (*Trib.*

Milano, 9 novembre 1992; *Parti in causa: Com. Siena c. Rivista L'Uomo Vogue; Riviste: Giur. It.*, 1993, I, 2, 747)

Nel caso di lesione della reputazione a mezzo della stampa per fatti costituenti reato l'editore risponde esclusivamente ai sensi dell'art. 11, l. 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) e non ex art. 2043 e 2049 c. c. stante la tipicità della norma speciale (*Trib. Napoli, 6 settembre 1988; Parti in causa: Paladini c. Soc. Edime; Riviste: Dir. Informazione e Informatica, 1989, 161; Nuova Giur. Civ., 1989, I, 427, n. Boccaccio*).

Diffamazione e responsabilità civile di editore, direttore e articolista: “Quando il proprietario e/o l'editore, da cui la vittima della diffamazione abbia ottenuto l'intero risarcimento, esercitano l'azione di regresso, fra di loro, verso il direttore e/o verso l'autore dell'articolo incriminato, il giudice deve accertare la gravità delle rispettive colpe, onde determinare la finale incidenza del risarcimento su ciascuno dei coobbligati”.

Un quotidiano pubblica un articolo di una giornalista dove vengono denunciati determinati abusi edilizi: un'antica cantina viene "convertita" in residence. La cronista enfatizza la qualità del consorte della proprietaria dell'immobile trasformato. "Il consorte enfatizzato" ricopre una carica importante all'interno di una nota organizzazione per la tutela dei beni artistici e ambientali. L'articolo, che si rivelerà diffamatorio e non veritiero, provoca le dimissioni del coniuge della titolare della cantina.

In sede penale è ritenuta responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa la sola giornalista che aveva garantito al direttore responsabile la veridicità dei fatti narrati. In sede civile, invece, sono condannati in solido la giornalista, il direttore responsabile e l'editore al pagamento di 50 milioni (1° grado), ridotti a 40 in appello, a titolo di danno non patrimoniale. Il direttore, in sostanza, "si era fidato" della sua collaboratrice e aveva ommesso di controllare la veridicità dei fatti. I giudici di merito hanno negato all'editore il diritto di regresso nei confronti della giornalista colpevole di diffamazione a mezzo stampa.

La Suprema Corte, dopo aver individuato i parametri di valutazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa nella gravità del fatto, sotto il profilo oggettivo (gravità dell'accusa mossa); sotto quello soggettivo (personalità della persona offesa ed incidenza dell'accusa), nonché nella natura e diffusione del veicolo di informazione, cassa la decisione di merito per non aver riconosciuto all'editore il diritto di regresso nei confronti della giornalista responsabile della pubblicazione di notizie non veritiere e diffamatorie.

Secondo la Corte di Cassazione il c.d. regime di solidarietà prevede che l'editore, una volta risarcito interamente il danno al diffamato, abbia un diritto di regresso nei confronti del giornalista nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

I giudici di merito, pertanto, dopo aver condannato solidalmente per un articolo non veritiero il direttore, l'editore e il giornalista, sono tenuti ad accertare l'incidenza finale del risarcimento su ciascuno dei coobbligati in ragione della gravità delle rispettive colpe.

Pertanto, i giudici di merito dovranno, ogni volta, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, pronunciarsi sulla domanda di rivalsa presentata dall'editore.

Il principio enunciato dal Supremo Collegio è un chiaro monito ai giornalisti che "non controllano", che "si fidano", che "omettono scientemente".

L'editore non è tenuto sempre e comunque a risarcire il diffamato di turno per errori commessi da altri (i giornalisti). Anche il cronista "distratto" dovrà risarcire di tasca sua e nella giusta misura.

Questa le due massime tratte dalla sentenza:

1) Quando il proprietario e/o l'editore, da cui la vittima della diffamazione abbia ottenuto l'intero risarcimento, esercitano l'azione di regresso, fra di loro, verso il direttore e/o verso l'autore dell'articolo incriminato, il giudice deve accertare la gravità delle rispettive colpe, onde determinare la finale incidenza del risarcimento su ciascuno dei coobbligati (*Cass. civ., sez. III, 19 settembre 1995, n. 9892; Riviste: Danno e Resp., 1996, 94, n. Savorani; "Il Corriere Giuridico", novembre 1995, pagg. 1275, 12761*).

2) La responsabilità civile dell'editore e del proprietario della pubblicazione per i danni derivanti da reati commessi con il mezzo della stampa, sancita dall'art. 11 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, è autonoma dalla responsabilità del direttore della pubblicazione, e pertanto può essere affermata anche laddove quest'ultima sia stata esclusa (*Cass. civ., sez. III, 19 settembre 1995, n. 989; Riviste: Danno e Resp., 1996, 94, n. Savorani*).

Poiché il reato di omesso controllo sul contenuto della pubblicazione configurabile ex articolo 57 del c.p. a carico del direttore responsabile è autonomo rispetto a quello di diffamazione a mezzo stampa, deve escludersi, per difetto di querela, la punibilità del direttore ex articolo 57 del c.p. allorché il querelante si sia limitato a indicare tanto l'autore dello scritto quanto il direttore responsabile responsabili come correi nel reato di diffamazione in suo danno. Questo perché, stante la rilevata autonomia, occorre che nella querela sia esplicitamente espressa la volontà che il direttore responsabile venga perseguito a titolo di colpa per omesso controllo ovvero che si proceda per qualsiasi ipotesi di reato riscontrabile a suo carico. (Nella specie, pertanto, si è ritenuta la ritualità dell'istanza di punizione anche per il reato di omesso controllo proprio in quanto le parti offese avevano presentato querele cosiddette «polivalenti», nel senso che avevano chiesto la punizione del direttore per il reato di diffamazione e per qualsiasi altro illecito penale che fosse stato riscontrato nella sua condotta). (*Cass. pen. sez. V 21-10-2003, n. 46226 – FONTI Guida al Diritto, 2004, 9, 74*).

LA RIPARAZIONE PECUNIARIA PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE E' DOVUTA ANCHE DALL'EDITORE in base all'art. 11 della legge 8.2.1948 n. 47.

In base all'art. 12 della legge 8.2.1948 n. 47 nel caso di diffamazione a mezzo stampa la persona offesa può ottenere, oltre al risarcimento dei danni, una somma a titolo di riparazione. L'entità della riparazione pecuniaria è determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato. Tale riparazione è dovuta non solo dal responsabile del reato, ma anche dall'editore, in quanto, a termini dell'art. 11 della legge 8.2.1948 n. 47, per i reati a mezzo stampa l'editore è civilmente responsabile in solido con gli autori del reato (*Cassazione Sezione Terza Civile n. 21366 del 10 novembre 2004, Pres. Fiduccia, Rel. Travaglino*).

Il consentire ad una pubblicazione da parte del direttore di un giornale può tradursi anche nel non impedirla, ovvero nel tollerare passivamente la pubblicazione stessa. Ne deriva che il direttore dovrà essere ritenuto responsabile, ex art. 57 c.p., del reato di diffamazione compiuta a mezzo stampa nel caso di mancato impedimento della verifica di un fatto illecito (*Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 1997, n. 10496; Riviste Studium juris, 1998, 1001; Rif. ai codici CP art. 57*).

Ai fini della determinazione della somma liquidata a titolo di riparazione pecuniaria alla persona offesa dal reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa, il parametro della diffusione dello stampato attiene non al numero delle copie vendute nel giorno in cui è stato commesso il fatto, ma alla diffusione in linea generale del periodico sul piano nazionale o anche su quello locale; ciò che rileva infatti, è la possibilità di una notevole propalazione della notizia e non la concreta conoscenza che possa, in una determinata circostanza, averne avuto un numero più o meno grande di persone. (*Cass. pen., sez. V, 19 marzo 1993. n. 2657*).

La norma di cui all'art. 12 della l. 8 febbraio 1948 n. 47, per la quale nel caso di diffamazione a mezzo stampa la persona offesa può chiedere, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 c.p., una somma a titolo di riparazione, da determinare in relazione alla gravità ed alla diffusione dello stampato, è applicabile anche nel caso in cui l'azione penale per i reati commessi (art. 596 c.p. per gli autori e art. 57, per il direttore) non sia stata esercitata per difetto di querela. Ai fini della concreta qualificazione, vanno considerati i seguenti elementi: a) la non veridicità del fatto disonorevole; b) la natura del fatto infamante ed il suo strumentale e sistematico sfruttamento per un fine politico; c) la pluralità dei partecipanti al fatto lesivo, d) la reiterazione dell'offesa, e) la delicatezza del ruolo rivestito dal danneggiato; f) le inevitabili ripercussioni nelle relazioni sociali; g) la menomazione conseguente sul piano psicologico; h) la diffusione del giornale (*Trib. Napoli, 8 aprile 1995; Parti in causa: Cariello c. Soc. Edime e altro; Riviste: Corriere Giur., 1995, 1393, n. Catalano*).

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, la persona offesa, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del c.p., può richiedere una somma a titolo di riparazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Trattandosi, peraltro, di una sanzione di natura civilistica, la riparazione può essere chiesta anche dinanzi al giudice civile, derivandone altresì che il giudice penale, eventualmente richiesto della sua applicazione, può comunque rimettere la relativa statuizione al giudice civile, allorquando provveda alla condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno. (*Cass. pen. Sez.V 09-10-2002, n. 38829 – FONTI Guida al Diritto, 2003, 13, 86*).

L'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 legge n. 47 del 1948, nell'ipotesi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, presuppone l'accertamento della sussistenza, a carico del direttore responsabile, di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione. Essa pertanto non può essere comminata ove la responsabilità del direttore responsabile sia dichiarata per omesso controllo colposo della pubblicazione, e non per concorso doloso nel reato di diffamazione. (*Cass. civ. sez. III 07-11-2000, n. 14485 – FONTI Mass. Giur. It., 2000*).

Non è applicabile al direttore del giornale, resosi responsabile del delitto di omesso controllo, di cui all'art. 57 c.p., l'istituto della riparazione pecuniaria, previsto dall'art. 12, legge 8 febbraio 1948, n. 47, che consente alla persona offesa di chiedere, oltre al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 185 c.p., la corresponsione di una somma di denaro in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, atteso che

il citato art. 12 opera esclusivamente con riguardo all'ipotesi delittuosa della diffamazione a mezzo stampa. (Cass. pen. Sez. V, 26-10-2001; Scalfari e altri; FONTI Giur. It., 2003, 1444).

E' inammissibile la richiesta di riparazione pecuniaria ex. art. 12 della L. n. 47/1948 quando il motivo non sia specificato ma esposto genericamente. (App. Roma Sez. I, 11-09-2006; F.G. e altri c. A.S.; FONTI Massima redazionale, 2006).

La riparazione pecuniaria può essere inflitta soltanto dal giudice penale

La Cassazione civile (sentenza 17395/2007) ha stabilito che la riparazione pecuniaria può essere inflitta soltanto dal giudice penale. La riparazione pecuniaria è prevista dall'articolo 12 della legge 47/1948 sulla stampa: *"Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato"*.

La rettifica non deve avere contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale.

Il diritto alla rettifica prescinde del tutto dal carattere eventualmente lesivo dell'onore o della reputazione dell'interessato, e mira solo a ristabilire, sia pure "ex post", a fini di completezza informativa, un dialettico rapporto tra punti di vista differenti. L'esercizio del diritto di rettifica di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8, è riservato, sia per l'an che per il "quomodo", alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell'immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all'integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale. (Trib. Napoli, 26-06-2009)

Il direttore è responsabile anche per i forum online

Un sito internet va considerato prodotto editoriale a tutti gli effetti. Di conseguenza il direttore responsabile è chiamato a rispondere penalmente anche dei commenti apparsi su un forum online contenuto sul sito. A fornire questa interpretazione rigida del diritto del web è il tribunale di Firenze che, con la sentenza n. 982 del 2009, ha sanzionato per omesso controllo il direttore responsabile della parte giornalistica di un sito internet: il giornalista non avrebbe vigilato sul contenuto dei commenti formulati in diffamazione della reputazione dell'allora sindaco di Firenze Leonardo Domenici. Per arrivare a questa conclusione, il giudice unico di Firenze osserva anche alle pubblicazioni online va estesa senza esitazioni la disciplina sulla stampa: l'ultima legge sull'editoria, infatti, la n. 62 del 2001, ha fornito una nuova definizione di prodotto editoriale, che estende anche alle pubblicazione via internet le regole sulla stampa. «Prodotto editoriale – sottolinea la sentenza – diventa anche la pubblicazione online che si avvale appunto del mezzo elettronico e può essere riprodotto facilmente su supporto informatico». Così, il sito internet, inteso come un insieme di hardware e software deve essere considerato soggetto alle leggi, anche penali, sulla stampa. (Giovanni Negri, *Il Sole 24 Ore*, 31/12/2009)

GIORNALI. CASSAZIONE: OBBLIGO DI RETTIFICA nel caso di ARCHIVIAZIONI. LIMITATA DISCREZIONALITÀ DEL DIRETTORE ANCHE per le NOTIZIE VERE, ma sconfessate in una fase successiva.

Intervento della Cassazione per limitare il potere discrezionale dei direttori delle testate giornalistiche nel caso in cui qualcuno - che si ritiene diffamato o danneggiato da un articolo - chieda la rettifica di notizie vere alla data di pubblicazione ma successivamente sconfessate nel corso degli avvenimenti. Ad esempio nel caso in cui qualcuno risulti accusato nell'ambito di una inchiesta e poi, invece, a distanza di qualche tempo venga prosciolto con la richiesta di archiviazione. In una simile circostanza, il direttore - ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 23835/2010 - non può sottrarsi alla rettifica delle notizie. Altrimenti corre il rischio di dover risarcire, alla parte lesa, i danni che la tempestiva pubblicazione di una rettifica avrebbe potuto limitare. (in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5832>)

Il dettato dell'art 57 cp non è applicabile al c.d. giornale telematico.

La sentenza della V sezione (35111/2010) penale della Cassazione afferma: "L'art. 57 cp punisce il direttore del giornale che colposamente non impedisca che, tramite lo pubblicazione del giornale, siano commessi reati. Il dettato dell'art 57 cp non è applicabile al c.d. giornale telematico. La lettera della legge e lo sua ratio fanno riferimento al concetto di "stampa", concetto nel quale non può essere ricompresa l'informazione on line. Né può pensarsi a una interpretazione analogica, trattandosi, evidentemente di analogia in malam partem. Sul punto, dottrina e giurisprudenza sono concordi". (in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5582>). Le 4 massime ricavate dalla sentenza:

1. Perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico, ai sensi dell'art. 1 della legge 47/48, occorrono due condizioni a) che vi sia una riproduzione tipografica, b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico.
2. le comunicazioni telematiche certamente non riproducono stampati (è in realtà la stampa che -eventualmente- riproduce la comunicazione, ma non la incorpora, così come una registrazione "domestica" di un film trasmesso dalla TV, riproduce -ad uso del fruitore- un messaggio, quello cinematografico appunto, già diretto "al pubblico" e del quale, attraverso lo duplicazione, in qualche modo il fruitore stesso si appropria, oggettivizzandolo). Bisogna pertanto riconoscere l'assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media sinora conosciuti e rispetto alla stampa.
3. Con la **legge** 7 marzo 2001 n. 62 non è stata effettuata la estensione della operatività dell'art. 57 cp dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali on line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l'editoria.
4. Il nostro ordinamento non prevede la punibilità ai sensi dell'art 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on line.

.....
STAMPA – SENTENZA (Cass. pen. Sez. V, 02-12-2004, n. 46786)

**Direttore responsabile:
 deve esserci coincidenza
 tra la funzione di
 direttore o vice-direttore**

**responsabile e la
posizione di garanzia”.**

“Emerge chiaramente la colpa del ricorrente dato che ha organizzato il giornale in modo che rimanesse di regola escluso il suo diretto controllo sul contenuto delle edizioni regionali”. La Corte costituzionale (C. cost, 24 novembre 1982, n. 198) è stata investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 47/1948 e dell'art. 57 Cp proprio con riferimento ai direttori di grandi periodici, per l'asserita disparità di trattamento dell'azienda giornalistica rispetto alle "altre aziende di diversa natura presso le quali è consentita la ripartizione dei poteri e delle rispettive responsabilità", e ha ritenuto che l'identificazione del responsabile nel solo direttore del giornale trovi giustificazione nel fatto che egli, per la sua funzione, più degli altri è in grado di seguire l'attività del giornale. Pertanto secondo la Corte costituzionale rispondono a un criterio razionale, che giustifica la diversità di trattamento rispetto ai dirigenti di altre aziende, le disposizioni suddette che attribuiscono al solo direttore la responsabilità del controllo sul contenuto del giornale.

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Paolo Graldi ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del 15 maggio 2003 con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dagli artt. 57 e 595 c.p., del quale era imputato "perchè, nella qualità di direttore responsabile del quotidiano 'Il Mattino - ediz. di Salerno ometteva di esercitare il controllo necessario ad impedire che, con la pubblicazione dell'articolo senza firma dal titolo 'arresti e denuncè - nel quale si riportava la notizia, successivamente rivelatasi non vera, della 'esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di Elia Gaetano per scontare la pena di un anno e tre mesi di reclusione per reati concernenti stupefacenti - si commettesse il delitto di diffamazione a mezzo stampa, offendendo l'onore e la reputazione del predetto".

Graldi si era difeso sostenendo che la struttura organizzativa del quotidiano era tale da far escludere la sua responsabilità.

Esistevano infatti diverse redazioni provinciali del quotidiano e in ognuna di esse il lavoro era diretto e controllato da un capo redattore locale; inoltre a livello centrale, cioè nella sede di Napoli l'attività di tutte le redazioni distaccate veniva coordinata da un redattore capo centrale, che aveva funzioni di coordinamento e di controllo. Egli, quale direttore responsabile, esercitava il suo diretto controllo solo sugli articoli che nascevano materialmente nella redazione centrale e quindi non poteva essere ritenuto responsabile per l'articolo in questione, pubblicato nell'edizione di Salerno.

Sia il tribunale, sia la corte di appello hanno escluso che tale struttura organizzativa potesse comportare l'esonero dalla responsabilità stabilita dall'art. 57 c.p. per il direttore del giornale che non abbia impedito la pubblicazione di un articolo diffamatorio.

Il ricorrente, denunciando erronea applicazione della legge, ha sostenuto che anche rispetto al direttore di un grande giornale come "Il Mattino" devono applicarsi i principi affermati dalla giurisprudenza in materia di delega di funzioni e che, in applicazione di questi principi e considerata la struttura organizzativa del giornale, deve pervenirsi alla conclusione della "inesistenza di una posizione di garanzia in concreto gravante sul direttore del quotidiano Paolo Graldi". In ogni caso, anche se non dovesse escludersi

per tale ragione la posizione di garanzia di Graldi dovrebbe concludersi che in concreto era inesigibile nei suoi confronti il controllo del contenuto dell'articolo in questione.

Il ricorso è privo di fondamento.

In dottrina, com'è noto, è controversa la possibilità di una delega della posizione di garanzia all'interno di una grande azienda giornalistica, ma la giurisprudenza di questa Corte sulla questione è decisamente orientata in senso negativo (cfr. Sez. 1, 13 dicembre 1963, in Cass. pen., 1964, p. 944), in quanto l'interpretazione dell'art. 57 c.p. e della normativa sulla stampa (art. 3 l. 8 febbraio 1948, n. 47) fa ritenere che debba esserci coincidenza tra la funzione di direttore o vice-direttore responsabile e la posizione di garanzia. E' da aggiungere che la Corte costituzionale è stata investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. n. 47 del 1948 e dell'art. 57 c.p. proprio con riferimento ai direttori di grandi periodici, per l'asserita disparità di trattamento dell'azienda giornalistica rispetto alle "altre aziende di diversa natura presso le quali è consentita la ripartizione dei poteri e delle rispettive responsabilità", e ha ritenuto che l'identificazione del responsabile nel solo direttore del giornale trovi giustificazione nel fatto che egli, per la sua funzione, più degli altri è in grado di seguire l'attività del giornale. Pertanto secondo la Corte costituzionale rispondono a un criterio razionale, che giustifica la diversità di trattamento rispetto ai dirigenti di altre aziende, le disposizioni suddette che attribuiscono al solo direttore la responsabilità del controllo sul contenuto del giornale (C. cost, 24 novembre 1982, n. 198; richiamata dalla successiva ordinanza di manifesta infondatezza 16 maggio 1983, n. 139).

La Corte ha ritenuto priva di fondamento anche la questione di legittimità costituzionale degli stessi articoli sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento tra il direttore di un grande periodico e quello di un piccolo periodico, perchè questo assai più del primo sarebbe in grado di esercitare il controllo richiesto dalla norma penale. Al riguardo la Corte ha osservato che "una volta escluso, come si è detto, il contrasto con l'art. 3 Cost. dell'indicazione del solo direttore responsabile, indipendentemente dalle maggiori o minori dimensioni del periodico, la disciplina penale per le dette ipotesi appare anch'essa immune dal vizio lamentato essendo l'identità del trattamento penale logicamente coerente con il detto principio di unicità del responsabile".

Deve pertanto concludersi che la tesi del ricorrente circa l'inesistenza di una sua posizione di garanzia è priva di fondamento, così come è priva di fondamento la tesi pure collegata alle dimensioni del giornale che il controllo fosse inesigibile. Per contro emerge chiaramente la colpa del ricorrente dato che ha organizzato il giornale in modo che rimanesse di regola escluso il suo diretto controllo sul contenuto delle edizioni regionali.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004

.....

Massime giurisprudenziali.

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il direttore responsabile risponde del mancato controllo del contenuto del giornale unitariamente considerato, dovendo escludersi ogni rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, all'organizzazione

interna dell'azienda giornalistica, in cui al redattore capo vengano conferite funzioni di coordinamento e controllo anche sulle redazioni distaccate, in quanto a norma dell'art. 57 c.p. e dell'art. 3 legge 8 febbraio 1948, n. 47, deve sempre esserci coincidenza tra la funzione di direttore o vice direttore responsabile e la posizione di garanzia, non essendovi la possibilità di delegare tale potere-dovere di controllo. (v. Corte Cost., sent. 24 novembre 1982, n. 198). (Cass. pen. Sez. V, 27-09-2004, n. 46786; Graldi; FONTI CED Cassazione, 2004; Riv. Pen., 2006, 1, 141).

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il direttore responsabile risponde del mancato controllo del contenuto del giornale unitariamente considerato, dovendo escludersi ogni rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, all'organizzazione interna dell'azienda giornalistica, in cui al redattore capo vengano conferite funzioni di coordinamento e controllo anche sulle redazioni distaccate, in quanto a norma dell'art. 57 c.p. e dell'art. 3 legge 8 febbraio 1948, n. 47, deve sempre esserci coincidenza tra la funzione di direttore o vice direttore responsabile e la posizione di garanzia, non essendovi la possibilità di delegare tale potere-dovere di controllo. (v. Corte Cost., sent. 24 novembre 1982, n. 198). (Cass. pen. Sez. V, 27-09-2004, n. 46786; Graldi; FONTI CED Cassazione, 2004; Riv. Pen., 2006, 1, 141).

In merito alla possibilità di delega della funzione di vigilanza del direttore responsabile di una grande azienda giornalistica, l'interpretazione dell'art. 57 c. p. e della normativa sulla stampa (art. 3 L. 8 febbraio 1948, n. 47) fa ritenere che debba esserci coincidenza tra la funzione di direttore o vice-direttore responsabile e la funzione di vigilanza. (Fattispecie relativa a condanna per il reato di cui agli artt. 57 e 595 c. p. del direttore responsabile di un quotidiano, per aver omesso il controllo necessario a impedire che si commettesse il reato di diffamazione a mezzo stampa). (Cass. pen. Sez. V, 27-09-2004, n. 46786, FONTI Giur. It., 2005, 1703 nota di LOMBARDO).

In tema di responsabilità ex art. 57 c.p. per mancato controllo, da parte del direttore responsabile, sul contenuto di pubblicazioni periodiche a stampa, nessun rilievo scriminante può riconoscersi alle dimensioni di tali pubblicazioni ed alla eventuale marginalità, nell'ambito di esse, dello scritto contenente le affermazioni di ritenuto rilievo penale. (Cass. pen. Sez. V, 26-10-2006, n. 39150; Graldi; FONTI Riv. Pen., 2007, 4, 386).

.....
PARTE IV. Appendice normativa

Legge n. 47/1948 sulla stampa

Articolo 3. Direttore responsabile.

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente (2) (2/a).

(2) Vedi anche gli articoli. 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963 n. 69.

(2/a) L'art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli effetti degli artt. 3 e 4 della presente legge.

articolo 4. Proprietario.

Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.

I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario (2/a).

(2/a) L'art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli effetti degli artt. 3 e 4 della presente legge.

articolo 5. Registrazione.

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

- 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
- 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
- 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
- 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro è pubblico.

I padri costituenti repubblicani del 1946-47, dopo aver scritto la nostra Carta fondamentale, hanno approvato la legge sulla stampa, la n. 47 dell'8 febbraio del 1948, che punisce gli abusi...della stampa (parliamo della diffamazione) in tre articoli:

articolo 11. Responsabile civile - Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Articolo 12. Riparazione pecuniaria - Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Cp, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato (In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, la persona offesa, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del c.p., può richiedere una somma a titolo di riparazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 febbraio

1948, n. 47. Trattandosi, peraltro, di una sanzione di natura civilistica, la riparazione può essere chiesta anche dinanzi al giudice civile, derivandone altresì che il giudice penale, eventualmente richiesto della sua applicazione, può comunque rimettere la relativa statuizione al giudice civile, allorquando provveda alla condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno. - Cass. pen. Sez.V 09-10-2002, n. 38829; FONTI Guida al Diritto, 2003, 13, 86).

articolo 13. Pene per la diffamazione - Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire cinquecentomila.

(Nota: in base all'articolo 595, diffamazione a mezzo stampa, del Cp, "se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione").

Legge 69/1963 sull'ordinamento della professione di giornalista.

Articolo 46. Direzione dei giornali.

Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47 (1/e).

Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

(1/e) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968 n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:

«1) Dichiarò la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti».

.....

Milano, testo del 2007, ultimo aggiornamento 15 maggio 2011